

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI N. 333 DI DATA 17 Maggio 2019

OGGETTO:

Sativa S.r.l. – stabilimento di Trento, fraz. Vola, loc. Laghotti, 9. Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista la domanda di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) della ditta Sativa S. a.L., con sede legale in Trento, via al Maso Visintainer. 4 (di seguito *Dina*), presentata in data 25 febbraio 2019 (ns. prot. n. 127399), così come integrata in data 27 marzo 2019 (ns. prot. n. 221530 e.n. 221578 di data 8 aprile 2019), in data 28 marzo 2019 (ns. prot. n. 229754 di data 9 aprile 2019) ed in data 8 aprile 2019 (ns. prot. n. 233165 di data 10 aprile 2019), relativa allo stabilimento sito in Trento, fraz. Vola. loc. Laghetti, 9 (p. ed. 6881 C.C. Trento), riguardante un impianto di recopero di rifiun non pericolosi;

considerato che a norma dell'art. 15, comma 2, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., con riguardo agli impianti ed alle attività già autorizzati, la disciplina dell'AUT si applica alla scadenza o alla modifica di uno dei provvedimenti individuati dalla medesima, nel caso specifica al rinnovo dell'iscrizione al n. 305/TN/2014 del registro provinciale delle imprese che esercitano le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), dei d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT "comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, milla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3";

rilevato che al momento della presentazione della domanda di AUT in relazione all'insediamento in oggetto sono vigenti le seguenti autorizzazioni ambientali di competenza provinciale:

- a) iscrizione al n. 305/TN/2014 del registro provinciale delle imprese che esercitano le operazioni di recupero di riffiuti non pericolosi in regime semplificato (operazioni R13 e R5) a seguito della comunicazione di data 20 maggio 2014 (ns. prot. n. 271086), ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di riffuti non pericolosi (operazioni di recupero R13, R12, R5 e R3) ritasciata con propria determinazione n. 111 di data 3 marzo 2017, così come modificata con determinazione n. 36 di data 17 gennaio 2018, in scadenza it 25 luglio 2023, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito T.U.L.P.) e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- c) autorizzazione per le emissioni in atmosfera rilasciata con propria determinazione n. 28 di duta 29 gennaio 2015 ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.I.gs. 152/2006;
- d) autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale (finme Adige) di acque reflue industriali rilasciata con propria determinazione n. 552 di data 10 novembre 2017, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P.;

vista la comunicazione di avvio del procedimento dell'AUT di data 28 febbraio 2019 (ns. prot. n. 135197) e la contestuale richiesta al Comune di Trento e al gestore di rete di comunicare entro 30 giorni l'eventuale vigenza di amorizzazioni ambientali di competenza comunale riferite allo stabilimento in oggetto:

vista la nota del Comune di Trento – Servizio Urbanistica e Ambiente – pervenuta in data 7 marzo 2019 (ns. prot. n. 153274), con la quale dichiara che, in relazione allo stabilimento in oggetto, non risultano vigenti autorizzazioni allo stoccaggio di rifiuti nel luogo di produzione;

vista la nota del Comune di Trento – Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria – pervenuta in data 25 marzo 2019 (ns. prot. n. 194333), con la quale comunica che a carico della p.ed. 6881 C.C. Frento risulta vigente un'autorizzazione n. 110/2015 di data 13 aprile 2015 allo scarico dei retlui domestici in fossa a tenuta, della quale viene trasmessa copia;

vista la nota del Comune di Trento - Servizzo Opere di Urbanizzazione Primaria - pervenuta in data 19 aprile 2019 (ns. prot. n. 260931), con la quale trasmette l'atto di assenso di competenza in merito all'inclusione nell'AUT dell'autorizzazione comunale allo scarico dei reflui domestici in fossa a tenuta:

rilevato che non vi sono altre ammaistrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

ritenuto pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

vista la documentazione allegata alla domanda di AUT, nonché tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

considerato che con nota di data 19 mazzo 2019 (ns. prot. n. 180479) il procedimento è stato sospeso per richiesta di integrazioni alla domanda;

considerato che con la stessa nota e in merito alla specifica attività di recupero di rifiuti non percolosi costituiti da conglumerato bituminoso e frammenti di piattelli per il tiro a volo (codici CER 17.03.02 e 20.03.01) previa selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia prima vergine) finalizzata alla produzione di materiali da costruzione nelle forme usualmente commercializzate (operazione RS), per la quale la Ditta ha chiesto il rinnovo dell'iscrizione al n. 305/FN/2014 del registro provinciale delle imprese che esercitano le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, è stato segnalato che con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 69, è stato definita la specifica disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (cd. "End of Winte") del conglomerato hituminoso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter del D.L.gs. 152/2006:

visto il D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, recante "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifinto di conglomerata hituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

considerato che il D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, stabilisce che la materia prima generata dalle operazioni di recupero (operazione R5) dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.03.02 e riconducibili a quelli descritti alla tipologia 7.6 descritta nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, è definita granulato di conglomerato bituminoso e può essere impiegata nei seguenti ambiti:

- per la produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a raldo nel rispetto della norma UNI EN 13508 (serie da 1-7);
- per la produzione miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione aggregati per materiali non legati e legati con leganti idrauliei per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali;

atteso che, secondo quanto disposto dal D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, sopra citato, il granulato di congloriterato biturninoso impiegabile nelle attività sopra riportate deve presentare:

- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- una concentrazione di IPA massima di 100 mg/kg.
- una concentrazione di armanto massima di 1,000 mg/kg;

considerato che a partire dal 3 luglio 2018, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso (fresato d'astalto), non è più sufficiente che il prodotto ottenuto dalle operazioni di recupero abbia le caratteristiche generiche dei "materiali da costruzione nelle forme usualmente commercializzate", ma deve soddisfare tutti i requisiti stabiliti all'art. 3 attestati mediante la dichiarazione di conformità di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso D.M. 28 marzo 2018, p. 69:

atteso che, in considerazione di quanto sopra esposto, con la prodetta nota di data 19 marzo 2019 (ns. prot. n. 180479) è stato altresi comunicato alla Ditta che nel provvedimento di AUT, relativamente al rinnovo dell'iscrizione al n. 305/TN2014 del registro provinciale delle imprese che esercitano le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato. l'attività di recupero del conglomerato bituminoso sarebbe stata aggiornata, differenziandola rispetto agli altri rifiuti della stessa tipologia 7.6, conformemente alle disposizioni tecniche previste dal predetto D.M. 28 marzo 2018, n. 69:

visto l'art. 184-ter del D Lgs, 152/2006, il quale al comma 1 stabilisce "Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il ruttilizzo, e soddisfi i criteri soccifici, do adottore nel rispetto delle seguenti condizioni: (...)":

visto il successivo comma 2 dello stesso art. 184-ter, il quale stabilisce che "(...) I criteri di cui al comma I sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in manuanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (...)";

vista la sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018 della IV Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, la quale ha eseguito una puntuale ricostruzione della normativa relativa alla cessazione della qualifica di rifinto (End of Waste) ed è giunta alla conclusione che il potere di determinare tale "End of Waste" compete solo alio Stato o ai regolamenti dell'Unione europea e non anche, mediante le singole autorizzazioni, alle Regioni/Province autonome,

rllevato in particolare che secondo il Consiglio di Stato l'art. 184-ter del D.I.gs. 152/2006, relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto, prevede che "in assenza di criteri comunitari" sia lo Stato a dover individuare "specifiche tipologie di rifiuto" per stabilire "se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e considerando i possibili effetti negativi sull'ombiente della sostanza o dell'oggeno":

considerato pertanto che non vi è nessan riferimento alla possibilità di un intervento regionale o provinciale per poter stabilime in sede autorizzatoria la cessazione della qualifica di rifiuto, in quanto nella sopra citata semenza n. 1229 del 28 febbraio 2018 viene riportato che "un potere di declassificazione ex novo in sede di rilascio di nuove autorizzazioni" non "potrebbe essere ritenuto conforme al quadro normativo di livello comunitario e costituzionale":

considerato che, in attesa che lo Stato dia eventuali disposizioni in merito, tutte le Regioni e le Province italiane hanno deciso, in via cautelativa, di non rilasciare move autorizzazioni, modifiche e rinnovi relative alla cessazione della qualifica di rifiuto, che riguardano i rifiuti per i quali non è stabilito l'End of Woste in normative comunitane o statali:

visto il comma 3 dello sopra richiamato art. 184-ter del D.E.gs. 152/2006, il quale stabilisce, in via transitoria, che "Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposiziom di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tuteta del territorio in data 5 febbraio 1998. 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis. lett. a) e h), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (...)";

atteso che i seguenti rifiuti, appartenenti a diverse categorie merceologiche, non trovano riscontro tra le tipologie di recupero per le quali il D.M. 5 febbraio 1998 ha previsto la specifica cessazione della qualifica di "rifiuto":

- a) CER 17.05.04 (terre e rocce "rifinto" per la produzione di terre e rocce "materia prima");
- b) CER 02.01.03 = 02.01.07 = 15.01.03 = 17.02.01 = 20.01.38 = 20.02.01 (legno vario per la produzione di materia prima cippato combustibile);
- CER 02.01.03 02.01.07 20.02.01 (legno vario per la produzione di cippato materia prima per l'industria del pannello, della falegnameria, della carpenteria e cartaria).
- d) CER 15.01.03 (bancati in legno "rifituo" da trasformare in bancati in legno "usun");
- e) CER 17.05.08 (pietrisco ferroviario da trasformare in materia prima per rilevati, sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e piazzali industriali);

ritenuto in ogni caso di consentire, per con ledere la continuità operativa della Ditta, la prosecuzione dell'impiego dei prestetti rifiuti nella relative specifiche attività di recupero finalizzate alla produzione di materia prima, fino alla scadenza naturale della propria determinazione n. 111 di data 3 marzo 2017, così come modificata con determinazione n. 36 di data 17 gennaio 2018, mempresa nel presente provvedimento, vale a dire fino al 25 luglio 2023;

considerato che la p.ed. 6881 C.C. Trento sulla quale insiste il centro di recupero in oggetto ricade in un'area che il Piano Regolatore Generale del Comune di Trento destina a "DI = Area per discariche di rifiuti inerti";

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recente "Disciplina provinciale della valutazione dell'imputto ambientale Modificazioni della legislazione in materio di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9" ed il relativo regolamento di esceuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

vista la deliberazione della Gionta Provinciale n. 1225 del 8 giugno 2007, recante "Approvazione definitiva dello strolcio al Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti relativo all'individuazione di un'area per il deposito ed il trottamento dei veicoli fuori uso e per il trattamento di rifiuti inerti da demolizione nel Comme di Trento - arti. 65 e 83 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", con la quale l'area costituita dalla p.f. 2259/4 (ora p.ed. 6881) C.C. Trento è stata localizzata nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti per l'esercizio delle attività di trattamento di rifiuti non pericolosi costituiti da inerti da demolizione e costruzione;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1503 del 13 giugno 2008, con oggetto "Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - "Deposito e trattamento di rifiuti merti da demolizione in località Laghetti della Vela" —", di valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto definitivo di "Deposito e trattamento di rifiuti inerti da demolizione in località Laghetti della Vela" nel Comune di Trento:

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 959 del 4 giugno 2018, recante "Procedimento coordinato di localizzazione nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti e verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di "Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in loc. Laghetti della Vela", proposto da Sativa Srl. nel Comune di Tremo", con la quale la predetta deliberazione n. 1225 del 8 giugno 2007 è stata integrata estendendo l'attività delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi:

considerato che con la predetta deliberazione n. 959 del 2018 è stata altresi stabilità l'esclusione del progetto "Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non periculosi in loc. Laghetti della Vela" dal procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, con le seguenti prescrizioni;

- prima dello scarico nel fiome Adige saranno effettuate due volte l'anno (m giugno ed in dicembre) il prelievo dei campioni e l'analisi delle acque per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla tabella D allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché quelli della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.L.g. 3 aprile 2006, n. 152, qualora più restrittivi e per i parametri non considerati dalla predetta tabella D.
- per il processo di inertizzazione deve essere riutilizzata l'acqua meteorica stoccata nell'apposita
 vasca esistente. Solo in casi eccezionali si può ricorrere alla rete pubblica. Al fine di valutare la
 corretta gestione di acqua per la nuova operazione di mertizzazione la ditta registrerà l'acqua
 prelevata annualmente dalla rete pubblica per il suddetto trattamento;

vista la relazione tecnica a firma dell'ing. Patrizia Pederzolli allegata alla domanda di autorizzazione presentata datla Ditta in data 24 novembre 2017 (ns. prot. n. 674136) e le successive integrazioni (in seguito relazione tecnica);

vista la planimetria denominata "Reti acque bianche e nere" (in seguito planimetria I) allegata alla domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta in data 1 dicembre 2016 (ns. prot. n. 650910), relativa, tra l'altro, alla rete di captazione delle acque di dilavamento dei piazzali esterni al capamione ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

vista la planimetria denominata "Reti interne acque nere" (in seguito planimetria 2) allegata alla domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta in data 1 dicembre 2016 (ns. prot. n. 650910), relativa alla rete destinata alla captazione di eventuali sversamenti all'interno del capannone ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,

vista la planimetria relativa alla logistica delle aree adibite alla gestione dei rifiuti (in seguito planimetria 3) allegata alla domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta in data 24 novembre 2017 (ns. prot. n. 674136) ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sustanziale;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, recante "Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifinti). Approvazione delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifinti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali";

rilevato che al punto 2.2.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra richiameta, relativo alle caratteristiche delle aree di ingresso-conferimento degli impianti di recupero, è riportato che le superfici di tali aree devono essere pavimentate e dotate di sistemi di raccolta di eventuali reflui in uscita dagli automezzi o dai serbatoi, con particolare riferimento all'utilizzo di un sedimentatore e di un disoleatore:

rilevato che, come evidenziato in *planimetria I*, l'area di ingresso all'impianto è dotata di pesa e di vasca per il lavaggio delle ruote dei mezzi in ingresso/uscita dallo stesso ed è pavimentata in conglomerato bituminoso con pendenza tale da convogliare i liquidi in pozzetti dai quali, attraverso un sistema di tubazioni, sono conferiti ad un disoleatore ed a una vasca di accumulo interrata della capacità di circa 90 m² denominati in *planimetria I* rispettivamente "Disol" e "Vasca", dalla quale il troppo pieno, previa dissabbiatura, confluisce nel fiume Adige:

rilevato che l'arca di conferimento dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contraddistinti dal codice CER 17.05.04 è ubicata nell'arca posta esternamente al magazzino industriale tra la facciata nord e la rampa di accesso al primo piano denominata in planimetria 3 "17.05.04 zona scarico";

tale area, come evidenziato in *planimetria I*, è pavimentata in conglomerato bituminoso con pendenza tale da convogliare i liquidi in prozetti dai quali, attraverso un sistema di tobazioni, sono conferiti ad un disoleatore ed a una vasca di accumulo interrata della capacità di circa 90 m² denominati in *planimetria I* rispettivamente "*Disol*" e "*Vasca*", dalla quale il troppo pieno, previa dissabbiatera, confluisce nel fiume Adige:

considerato che l'acqua raccolta nella vasca, come riportato nelle integrazioni di data 14 febbraio 2017 ins. prot. n. 83128), può essere utilizzata per contenere l'emissione polverulenta; in ogni caso questa operazione non deve comportare il trasferimento di sostanze inquinanti alle materie prime in deposito;

ritenuto doveroso prescrivere che il deposito dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.05.04 scaricati nell'area di conferimento posta esternamente al magazzino industriale tra la facciata norde la rampa di accesso al primo piano non deve protrarsi per più di due giorni lavorativi dalla data di presa in carico dei medesimi;

considerato che, come evidenziato in planimetria 3, è prevista una zona di conferimento dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.05.04 anche al piano terra dei capannone nell'area denominata in planimetria 3 "17.05.01 zona scarico", la quale ha una pendenza tale da convogliate eventuali sversamenti accidentali in pozzetti dai quali, attraverso un sistema di tubazioni, sono conferiti in un serbatoio denominato in planimetrio 2 "Serbatoio doppia camera dotato di controllo in comunuo dell'intercapedine e di allarme ottico acustico di riempimento capacità 10 me" (in tealtà, come indicato nelle integrazioni di data 14 febbraio 2017, il serbatoio ha una capacità pari a 3 m');

rilevato che l'area di conferimento dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recopero al piano terra del capannone, denominata in planimetria 3 "Zona ricevimento", ha una pendenza tale da convogliate eventuali sversamenti accidentali in pozzetti collegati allo stesso serbatolo denominato in planimetria 2 "Serbatolo doppia camera dotato di controllo in continuo dell'intercapadine e di allarme ottico acustico di riempimento capacità 10 me";

ritenuto doveroso prescrivere che i liquidi raccolti nel serbatolo appena menzionato vengano:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere ottenuta una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i
 criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani,
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'ari. 179 del D.Les. 152/2006;

rirenuto inoltre doveroso prescrivere che l'area di ingresso principale, le aree di transito che collegano l'ingresso principale con le aree ove avviene il recupero di rifiuti, le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici, nonché l'area di conferimento dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero al primo piano del capannone, debbano essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed aliontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso, tali arcc devono essere costantemente sgombre da rifiuti e ripulite tempestivamente da eventuali sversamenti accidentali;

visto il punto 2.2.2. Tabella 4, dell'allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra citata, nel quale vengono riportate le caratteristiche che devono avere le arce di deposito dei rifiuti,

considerato che i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contratdistinti dal codice CER 17.05.04 sono sottoposti alle operazioni di messa in riserva in cumuli (massimo 3.800 m^2) nelle arce denominante in 17.05.04° pavimentate in calcestruzzo e ubicate al piano terra del capannone,

considerato che l'area per la messa in riserva dei rifiuti appartenenti alla tipologia descritta al punto 2.4 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 in forza dell'iscrizione n. 305/f/N/2014 può essere in parte utilizzata per la messa in riserva dei rifiuti costituiti da guaine bituminose contraddistinti dai codici CER 17.03.02, 17.06.04 e 19.12.12 per un massimo pari a 80 m²;

considerato che tre delle aree per la messa in risciva dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.05.04 possono essere utilizzate per la messa in riseiva dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.05.08:

ritenuto doveroso confermare la prescrizione che l'eventuale presenza simultanea di due rifiuti di natura diversa (ad esempio guaine bituminose e vetro) nella stessa area può essere effettuata solo se i rifiuti stessi sono separati tra loro (ad esempio attraverso l'utilizzo di barriere tipo New Jersey),

considerato che i rifiuti a matrice lignea contraddistinti dai codici CER 02/01.03, 02.01.07, 03.01/01, + 03.01.05, 15.01.03 (compresi i paller/bancali). 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38 c 20.02.01 sono sottoposti alle operazioni di messa in riserva in cumuli e/o in in container nelle aree denominate in *planumetria 3* "Zona stoccaggio rifiuti ligneo cellulosici" pavimentate in calcestruzzo e ubicate al primo piano del capannone e che il quantitativo massimo di rifiuti istantaneamente stoccabile è pari a 1.500 m²;

visto il punto 2.2.3, Tabella 5, dell'allegato A alla sopra citata deliberazione u. 1333, nel quale sono riportate le caratteristiche richieste per le arce ove sono ubicati gli impianti di trattamento dei rifiuti,

considerato che tutti i rifiuti vengono sottoposti a lavorazione esclusivamente all'interno del capannone su pavimentazione realizzata in calcestruzzo;

visto il punto 2.2.5, Tabella 7, dell'allegato A alla sopra citata deliberazione n. 1333, nel quale è riportato che il deposito dei prodotti da sottoporre ad analisi può avere le stesse caratteristiche dell'area di deposito dei prodotti:

considerato che le aree di deposito dei materiali favorati in attesa di certificazione denominate in planimetria 3 "Materiale lavorato in attesa di verifiche unalitiche" sono realizzate in calcestruzzo e che le stesse aree possono essere utilizzate per il deposito dei materiali già dichiarati conformi, fatto salvo quanto prescritto nel proseguo del presente provvedimento:

considerato che per il deposito dei materiali lavorati prodotti dai recupero dei rifiuti lignei e in attesa di certificazione la Ditta intende utilizzate l'area denominata in planimetria 3 "Zona stoccaggio rifiuti ligneo cellulosici", nella parte non utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti;

considerato che il deposito dei prodotti/materiali derivanti dal recupero dei rifiuti lignei e già dichiatati conformi avviene in cassoni scarrabili allineati lungo la parete est del primo piano, come riportato in planimetria 3;

ritenuto doveroso confermare la prescrizione che la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito delle materie prime lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi e dei prodotti, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che non si mescolino;

ritenuto inoltre doveroso confermare la prescrizione che i depositi delle materie lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi devono risultare chiaramente distinti dai depositi dei prodotti/materiali già dichiarati conformi:

ritenuto doveroso confermare la prescrizione che, qualora nell'impianto la Ditta intenda gestire materiali diversi dai rifiuti (es. materia prima vergine, materia prima lavorata, sottoprodotti, ecc...), i flussi di gestione delle diverse tipologie di materiale devono essere adeguatamente distinti (es. l'impianto per la lavorazione dei rifiuti non può essere contestualmente utilizzato per la lavorazione di materiale naturale; l'eventuale stoccaggio di materia prima vergine nell'area utilizzata per lo stoccaggio di prodotti derivanti dal recupero di rifiuti deve essere opportunamente indicato con apposita cartellonistica, ecc...);

atteso che il termine selezione individua l'operazione volta a migliorare ed affinare la qualità del rifiuto per le finalità alle quali esso è destinato (recupero, nel caso delle attività in oggetto), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estrance sono ricomprese nell'operazione di recupero R13, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza:

considerato che i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero sono stoccati in container i quali, fatte salve le operazioni di carico/scarico, se ubicati al di fuori del capannone devono sempre risultare coperti anche a mezzo di teli mobili:

ritenuto doveroso confermare la prescrizione che gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di recupero R5 cd R3 autorizzate con il presente provvedimento, nonché quelli prodotti dalle attività di selezione sopra descritte siano codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.— in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.—: tali rifiuti devono essere:

- gostiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.I.gs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporanco di rificti speciali, anche assimilabili agli urbani;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i enteri di priorità nella gestione dei ritiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto opportuno diversificare la definizione di deposito promiseuo di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER:

atteso che in generale con il termine accompamento si intende il deposito promiscuo in un'unica area di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe e stesso codice CER e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di messa in riserva (nel caso specifico operazione di recupero R13):

atteso che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12;

ritenuto doveroso specificare che le operazioni di *raggruppamento* come definite nel presente provvedimento non possono generare un rifiuto identificato da un unico codice CER, dal momento che i rifiuti in esso contenuti sono ancora tutti distinguibili tra loro e che non è stato effettuato sui rifiuti stessi alcun trattamento chimico, fisico o meccanico tale da giustificare la produzione di un nuovo rifiuto individuato dal codice CER 19.12 xx;

ritenuto doveroso prescrivere che il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia (ad esempio rifiuti a matrice lignea), ma individuati da diversi codici CER, debba essere accompagnato da tanti PIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola;

atteso che con il termine adeguamento volumetrico primario si intendono le attività di triturazione ed eventuale deferrizzazione (operazione R12) effettuate dalla Ditta sui rifiuti lignei per mezzo di un pre-trituratore, tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12 e genera rifiuti contraddistinti dal codice CFR 19.12.07.

atteso che con il termine *adeguamento volumetrico secondario* si intendono le attività triturazione e/o cippatura (operazione R3) per la produzione di

- materia prima (legno cippato) nelle forme usualmente commercializzate non contaminata da inquinanti ed in conformità alle specifiche fissate dalle CCIAA di Mitano e Bolzano, da avviate come combustibile conforme alle specifiche UNI EN 17225:2014 in impianti di biomassa, in regola con la vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera (parte quinta del D.Lgs. 152/2006);
- materia prima (legno cippato) nelle forme usualmente commercializzate, per l'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria;

atteso che tutto le operazioni di *selezione, accorpamento, raggruppamento, adeguamento* volumetrico primario e adeguamento volumetrico secondario (di seguito indicate anche con il termine generico pretrattumento) devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti:

visto l'allegate D alla parte quarta del D.L.gs. 152/2006 e la decisione 2000/532/CE, che stabiliscono puntualmente la corretta pencedura da seguire per la "Classificacione dei rifinti",

visto l'att. 184-ter del D.I.gs. 152/2006, il quale dispone che le operazioni di recupero possono consistere semplicemente nel controllare i tifiuti al fine di verificare i enteri di cui al comma 1 dello stesso articolo e che, in assenza di specifiche normative tecniche, devono essere applicate, tra l'altro, le disposizioni previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e dall'art. 9-bis. lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, che stabilisce quanto segue: "fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2 (leggasi art. 184-ter, comma 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le varatteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresi conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (leggasi titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)";

considerato che per i rifiuti merti riutilizzabili direttamente nelle opere sotto descritte il D.M. 5 febbraio 1998 proyecciche.

- per la formazione di rilevati, drenaggi, strati di fondazione, sottofondi stradali e piazzali industriali (operazione RS) i riliuti utilizzati devono presentare un eluato conforme al test di cossione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; l'attività di recupero R5 in particolare consiste nella realizzazione di una struttura prevista da un progetto approvato dall'autorità competente che alla fine della sua vita tecnica deve essere demolita e rimossa; i rifiuti utilizzati devono presentare specifiche caratteristiche tecniche ingegneristiche e strutturali in funzione delle specifiche richieste;
- per l'utilizzo nell'industria della ceramica, dei laterizi e per la produzione di materiali legati (operazione R5) non è richiesto nessun requisito chimico/ambientale;
- per recuperi ambientali (operazione R10) consistenti in rimodellamenti morfologici (ad es. bonifiche agrarie, riempimenti, colmate, ccc...) i ritiuti utilizzati devono essere compatibili con la destinazione d'utilizzo prevista sulla base della tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.I.gs. 152/2006, nonché presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; l'attività di recupero R10 in particolare consiste in un intervento previsto da un progetto approvato dall'autorità competente, che va a timodellare il territorio in modo permanente e per il quale non è prevedibile una vita tecnica definita;

ritenuto doveroso applicare i criteri ambientali appena menzionati anche per le attività di recupero per la produzione di materie prime utilizzabili in opere identiche a quelle sopra descritte, fatto salvo quanto sopra stabilito alla luce della sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018 della IV Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato;

considerato che i materiali generati dalle operazioni di recupero R5 effettuate nel centro di recupero in oggetto, oltre alle verifiche chimiche imposte dalla normativa ambientale sopra richiamate, al fine di essere considerate materie prime nelle forme usualmente commercializzate devono avere anche caratteristiche prestazionali e granulometriche conformi allo specifico utilizzo;

considerato che i rifiuti non pericolosi costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice CER 17.05.04 che presentano diversi valori di concentrazione di inquinanti, con riferimento alle colonne A e B della tabella I dell'allegato 5 al titolo V della parte quana del D.Lgs. 152/2006 ovvero valori supenori alla predetta colonna B per esclusiva origine naturale, devono essere tenuti in deposito secondo le disposizioni riportate nel presente provvedimento e devono essere stoccati esclusivamente nelle apposite aree individuate in planimetria;

visto l'art. 6, comma 2, del D.L.gs. 13 gennaio 2003, n. 36, a tenore del quale "È vietato diluire o miscelore rifiuti al solo fine di renderli conformi ni criteri di ammissibilità di cui all'art. 7" con riferimento allo smaltimento in discarica:

considerato che la diluizione di rifiuti, al fine di ottenere una concentrazione di inquinanti al di sotto dei limiti di legge, va contro il principio di tutela ambientale:

considerato che i rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice CER 17.05.04 con valori di concentrazione di inquinanti che rispettano i limiti della colonna A della tabella I dell'allegato 5 al titolo. Vidella parte quarta del D.I.gs. 152/2006 possono essere stoccati nel medesimo cumulo;

ritenuto altresi che i tifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice CER 17.05.04 con valori di concentrazione di inquinanti che non rispettano i limiti della colorna A, ma che rispettano

i limiti della colonna B della tabella I dell'altegato 5 al titulo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, possono essere stoccati nel medesimo cumulo, purché l'inquinante (o gli inquinanti) per il quale si supera i limiti di colonna A (ma per il quale si rispetta la colonna B) sia lo stesso per tutte le partite di rifiuto (ad es. una partita con As > A e un'altra partita con As > A possono essere stoccati insieme, una partita con As e Zn > A e un'altra partita con As e Zn > A possono essere stoccati insieme, mentre una partita con As > A e un'altra partita con Zn > A non possono essere stoccati insieme, in quanto in questo ultimo caso potrebbe verificarsi una miscelazione che potrebbe portare due rifiuti in colonna B in colonna A):

considerato altresì che, qualura non siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo precedente, i rifiuti costituiti da terre e rocce con codice CER 17.05.04 con valori di inquinanti che non rispettano i limiti della colonna A, ma che rispettano i limiti della colonna B della tabella I dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, possono essere stoccati nel medesimo camulo, a condizione che successivamente siano sottoposti ad operazioni di recupero R5 per produrre materia prima da utilizzare esclusivamente per la formazione di rilevati, drenaggi, strati di fondazione, sottofondi stradali e piazzali industriali, ovvero avviati a recupero nell'industria della ceramica, dei laterizi e leganti idraulici o per la produzione di calcestruzzi e conglomerati bituminosi, in quanto per tali scopi la materia prima generata non deve sottostare ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, come stabilito anche dal D.M. 5 febbraio 1998;

attéso che in tutti gli altri casi i rifiuti costituiti da terre e rocce devono essere stoccati separatamente (cs. con barriere New Jersey) anche in base al singolo sito (cantiere) di provenienza:

visto il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'arracolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazione, dalla legge 11 povembre 2014, n. 164";

vista in particolare la tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, la quale, pur riguardando terre e rocce da scavo come sottoprodotti, definisce il set di parametri analitici minimo da considerare al fine di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo, fatta salva in ogni caso la verifica dell'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso;

ritenuto opportuno confermare la prescrizione che la caratterizzazione chimico-fisica dei rificiti costitutti da terre e rocce in ingresso all'impianto, ancorché rificiti, nonché la verifica delle concentrazioni eseguita in ordine al passaggio da rifiuto sottoposto a operazioni di recupero a materia prima, debba comprendere almeno i parametri stabiliti dalla tabella 4.1 in parola;

ritenuto doveroso confermare la prescrizione che il parametro amianto debba essere ricercato soltanto se i rifiuti provengono da siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali a di manufatti contenenti amianto, ovveto per cause geologiche naturali;

considerato che sulle materie prime generate dal recupero di rifiuti non è possibile operare diluizioni al fine di renderle compatibili con i siti di destinazione:

considerato che la Ditta effettua operazioni di macinazione e vagliatura dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo con concentrazioni di inquinanti inferiori ai valori massimi della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006 e che perianto dette operazioni potrebbero modificare le concentrazioni di inquinanti riferite alla medesima colonna A dei prodotti a diversa granulometria ottenuti;

ritenuto pertanto di confermare la prescrizione che, nel caso in coi le materie prime generate dalle operazioni di recupero dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo vengano avviate a operazioni di rimodellamenti morfologici, vengano effettuate le analisi sulle medesime materie prime prodotte per verificare le concentrazioni di inquinanti previste dalla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

visto il D.Lgs. 13 gennaro 2003, n. 36, recante "Attuozione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", ed in particolare i paragrafi 1.2 e 2.4 dell'allegato 1 telativo alla "Protezione del terreno e delle acque" nelle discariche;

considerato che, in relazione alle stesse discariche, lo strato artificiale di confinamento della falda, gli strati di regolarizzazione. la barriera geologica artificiale di impermeabilizzazione (di base e laterale), lo strato minerale a hassa conducibilità idraulica della copertura finale multistrato e gli strati drenanti delle stesse sono equiparabili a strati tecnici, la cui posa in opera è ascrivibile all'operazione di recupero R5, in quanto il paragrafo 1.2.3 (discariche per rifiuti inerti) e il paragrafo 2.4.3 (discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi) dell'allegato I al D.Lgs. 36/2003, stabilisce che si configura come ripristino ambientale soltanto lo strato superficiale della copertura finale di spessore maggiore o uguale a I m atto a favorire lo sviluppo delle specie vegetali ed a protezione delle barriere sottostanti dall'erosione superficiale e dalle escursioni termiche;

visto il D.M. 27 settembre 2010, il quale prevede agli articoli 5, 6, 7 e 8 i limiti massimi di concentrazione di inquinanti dei ritinti conferibili in discarica in relazione alle varie tipologie di impianto di smaltimento definitivo;

ritenuto per quanto sopra riportato che le materie prime prodotte e successivamente utilizzate nella realizzazione delle opere di impermeabilizzazione e degli altri strati tecnici delle discariche devono avere, oltre ai parametri descritti ai punti precedenti, una concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti riportati negli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.M. 27 settembre 2010 relativamente al contenuto di PCB, diossine, finani, inquinanti organici persistenti, pH, TOC, DOC e TDS;

ritenuto tuttavia doveroso confermate la prescrizione che la verifica analitica di tali parametri venga effettuata soltanto qualora si presuma la presenza degli stessi in riferimento allo specifico processo di produzione del rifiuto o del sito di origine del rifiuto, secondo le indicazioni riportate nella caratterizzazione di base effettuata dal produttore;

visto l'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, relativo ai combustibili ammessi in impianti di combustione e pertanto esclusi dal regime dei rifiuti, ed in particolare le lettere a), h), c), d) ed e), della sezione 4 della parte II del medesimo allegato, refativa alle l'caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo";

visto in particolare che alla letteta d) del predetto allegato X è stabilito che il materiale vegetale deve essere "prodotto dalla invorazione esclusivamente meccanica e dal truttamento con aria, vapore ii acqua anche surrisvaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti";

viste le norme UNI EN 17225;2014 (ex UNI EN 14961;2011), relative alle specifiche e alle modalità di classificazione dei combustibili per uso non industriale le quali stabiliscono che, relativamente al "legno asuto", solo quello non trattato chimicamente possa essere classificato come combustibile ammesso ed escludono in ogni caso la possibilità di utilizzo del legno da demolizione;

ritenuto doveroso confermare la prescrizione che i rifiuti a matrice lignea con codice CER 02.01 03, 02.01.07, 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38 e 20.02.01 che la Ditta intende sottoporre all'operazione di recupero R3 volta a produme materia prima costituita da legno variamente cippato utilizzabile come combustibile conforme alle specifiche UNI EN 17225/2014 debbano essere composti esclusivamente da legno vergine; tali rifiuti devono anche soddisfare almeno una tra le caratteristiche di seguito descritte già al momento dell'ingresso al centro di recupero:

- Suarti di diverse dimensioni e segatora;
- scarti di corteccio e legno provenienti dalla produzione e lavorazione di polpa, curta e cartone;
- residui da estrazione silvicolturale e forestale;
- rifiuto costituito unicamente dalla frazione ligneo cellulosica derivante dall'attività di preparazione cantiera, o dalla rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torienti o derivante da schianti.
- rifiuto costituito unicamente dalla frazione ligneo cellulosica derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade;
- relativamente ai codici CER 15.01.03 c 20.01.38, gli imballaggi ed il legno proveniente dalla raccolta differenziata devono essere costituiti esclusivamente da legno vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (colle, impregnanti, elementi in materiale traccolare o agglomerato di legno, contaminanti, ...);
- relativamente al cudice CER 17.02.01, il ritiuto deve essere costituito esclusivamente da legno vergine polito proveniente da attività di preparazione cantieri o dalla rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti;

ritenuto altresi doveroso prescrivere che i riliuti in questione, preventivamente all'operazione di recupero R3 volta a produme materia prima costituita da legno variamente cippato utilizzabile come combustibile, debbano essere sottoposti ad un'accurata selezione (ricompresa nell'operazione R13) volta a suddividere le frazioni costituite in maniera assolutamente certa da legno vergine (non trattato chimicamente, pulito e privo di sustanze estranee come colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o aggiornerato di legno, contaminanti, ecc..., in conformità a quanto stabilito dalla lettera d) della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del D.I.gs. 152/2006 e alle specifiche della norma UNI EN 17225:2014) da eventuali frazioni costituite da legno non vergine erroneamente incluse in un carico di legno vergine, facendo in ogni caso salvo quanto sopra stabilito alla luce della sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018 della IV Sezione giurisdizionale del Consigho di Stato;

atteso che le frazioni costituite da rifiuti di legno non vergine generate dall'appena descritta operazione di selezione possano essere avviate all'operazione di recupero R3 volta a produrre materia prima costituita da legno variamente cippato nelle forme usualmente cummercializzate da avviare all'industria del pannello in agglomerato di legno, ovvero avviate ad impianti autorizzati/iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

considerato che gli eventuali rifiuti contraddistinti dal codice CER 19 12.07, costituiti da legno cippato non conforme alle specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano per l'avvio come combustibile in impianti di biomassa, possono essere immessi in testa al ciclo di gestione relativo ai rifioti di legno non vergine:

ritenuto doveroso confermare la prescrizione che i rifiuti con codice CER 19.12.07 predotti dalle attività di adeguamento volumetrico primorio (operazione R12) partendo da rifiuti lignei non vergini non possono, né da parte della Ditto, né di terzi, essere sottoposti ad operazioni di recupero R3 volte a produre materia prima costituita da legno variamente cippato utilizzabile come combustibile conforme

alle specifiche UNI EN 17225:2014; tali riftuti possono invece essere avviati ad operazioni di recupero R3 per la produzione di materia prima (legno cippato) nelle forme usualmente commercializzate, per l'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria:

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art, 86 del T.U.L.P.;

vista la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante "disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei riffitti", in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, con recupero di materia, deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822.84;

vista e fatta salva anche per il presente provvedimento la polizza fideiussoria n. D3/M10063852 di data 27 giogno 2013 (ns. prot. n. 369349 di data 3 luglio 2013), perfezionata con atto di variazione n. 001 di data 3 luglio 2014 (ns. prot. n. 360691), integrato in data 4 luglio 2014 (ns. prot. n. 362944), e con appendice di data 10 febbraio 2017 (ns. prot. n. 83128 di data 14 gennaio 2017), emessa dalla Società ITAS Mutua − Agenzia di Rovereto (040), con sede in Trento, piazza delle Donne Lavoratrici, 2, per l'ammontare di € 25.822,84, nell'interesse della Ditta, per le operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso la sede operativa in oggetto,

riterato l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Granta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013:

viste le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 27 marzo 2019 (ns. prot. n. 221578 di data 8 aprile 2019) ed in data 28 marzo 2019 (ns. prot. n. 229754 di data 9 aprile 2019), con particolare riferimento alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione di competenza provinciale allo scarico in corso d'acqua superficiale di acque retlue industriali ed alla dichiarazione che sono rimaste immutate le condizioni di esercizio del predetto scarico come rappresentate nella documentazione tecnica depositata in allegato alla domanda di autorizzazione;

ritenuto congruo, per quanto concerne le emissioni in atmosfera, confermare le prescrizioni stabilite nella sopra richiamata propria determinazione n. 28 di data 29 gennaio 2015, secondo le considerazioni ivi riportate:

rilevato che la domanda di AUT riguarda esclusivamente il rinnovo dell'iscrizione sopra menzionata al n. 305/TN/2014 del registro provinciale delle imprese che esercitano le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato e pertanto non comporta alcuna modifica sostanziale ai fini delle emissioni acustiche, per cui non è necessatio l'aggiornamento della valutazione di impatto acustico:

rifenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'AUT richiesto, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 ("Prescrizioni") alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 2 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d P.G P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, p. 152, recante "Norme in materia ambientale"; vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015 inerente le autorizzazioni in via generale per le emissioni in almosfera, ed in particolare l'allegato tecnico tecnico "AVGO - presertzioni e raccomandazioni comuni a tutte le autorizzazioni" e l'allegato tecnico "AVGI3 - presertzioni tecniche per attività di lavorazione di materiali inerti";

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante "Disposizioni regulamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materio di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1";

viste le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 11971 del 30 ottobre 1998, ed in particolare il Titolo III:

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004 che individua come aree sensibili tutti i bagini idrigi del territorio provinciale;

visto il Piano di Tuteta delle acque, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Trentino Alto Adige n. 10/1-11 del 10 marzo 2015;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19. recame "Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9°, ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 loglio 2015, n. 9-23/Leg;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifruti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifruti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale ni 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralei d'aggiornamento:

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recente il "Regolamento recente la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato "Autorizzazione unica territoriale", ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

visto in particulare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale "struttura competente" per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 425 di data 25 marzo 2019 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1º aprile 2019, le modifiche organizzative relativamente alle strutture complesse, alle strutture semplici, agli uffici e agli incarichi speciali della Provincia, assumendone le relative disposizioni e prendendo atto altresi delle relative declaratorie:

considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale spetta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali:

determina

- 1) di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 11, dei d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Sativa S.r.l., con sede legale in Trento, via al Maso Visintainer, 4, di cui legale rappresentante è il sig. Zampedri Lorenzo, l'Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento sito in Trento, fiaz. Vela, loc. Laghetti, 9, che comprende e sostituisce i seguenti provvedimenti;***
 - a) iscrizione al n. 305/TN/2014 del registro provinciale delle imprese che esercitano le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (operazioni R13 e R5) a seguito della comunicazione di data 20 maggio 2014 (ns. prot. n. 271086), ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
 - b) autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di ritiuti non pericolosi (operazioni di recupero R13, R12, R5 e R3) rilasciata con propria determinazione n. 111 di data 3 marzo 2017, così come modificata con determinazione n. 36 di data 17 gennato 2018, in scadenza il 25 luglio 2023, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. m materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito T.U.L.P.) e per gli effetti dell'art. 208 del D.L.gs. 152/2006;
 - autorizzazione per le emissioni in atmosfera rilasciata con propria determinazione n. 28 di data 29 gennato 2015 ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.L.gs. 152/2006;
 - d) autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale (fiume Adige) di acque reflue industriali rilasciata con propria determinazione n. 552 di data 10 novembre 2017, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P.;
 - c) autorizzazione allo scarico in fossa a tenuta di acque reflue domestiche rilasciata dal Comune di Trento con provvedimento n. 110/2015 di data 13 aprile 2015;
- di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 ("Prescrizioni") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale.
- di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 2 ("Raccomandazioni") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha una durata di 15 anni dalla data della presente determinazione, dando atto che il termine di validità dei provvedimenti compresi nella presente autorizzazione decorre dalla data del presente provvedimento; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- 5) di dare auto che, ai sensi dell'art 13 del d'P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigitanza e l'assumzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li

- comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale:
- 6) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali una domanda corredata dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione della sostanzialità della modifica e della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- di avvertire che è fatta salva la facoltà del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di modificare la presente autorizzazione qualora si ravvisasse l'esigenza di una maggior tutela del corpo idrico ricettore dello scarico;
- di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 9) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorita sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS, emanato con R.D. 17 luglio 1954, n 1265;
- di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 11) di dare atto che la presente autorizzazione è coperta dalla polizza fideiussoria n. D3/M10063852 di data 27 giugno 2013 (ns. prot. n. 369349 di data 3 luglio 2013), perfezionata con atto di variazione n. 001 di data 3 luglio 2014 (ns. prot. n. 360691), integrato in data 4 luglio 2014 (ns. prot. n. 362944) e con appendice di data 10 febbraio 2017 (ns. prot. n. 83128 di data 14 gennaio 2017), emessa dalla Società l'TAS Mutua − Agenzia di Rovereto (040), con sede in Trento, piazza delle Donne Lavoratrici, 2, prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 25,822,84 nell'interesse della Ditta;
- 12) di rammentare che l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 stabilisco il divicto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conteriti in violazione di quanto previsto da detto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- 13) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Sativa S.r.I., al Comune di Trento, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, ed al Servizio Antincendi e protezione civile;

- 14) di avvertire che, ferma restando la possibilità di adire la competente Autorità Giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;
- 15) di avvertire altresi, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che contro le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Gianta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

IL DIFFICENCE - ing. Giancarlo Anderie -

LMO/oin

Allegati.

- Allegato I ("Prescription("));
- Allegato 2 ("Raccomandation!");
- planimercia denominata "Ren ocque bioriche e nece" (ils. proc. il. 650910 data 1 dicembre 2016 planimetria 1);
- planimetria denominata "Red interne acque nere" (ns. prot. n. 650910 data il dicembre 2016 il planimetria 2),
- planimetria allegata alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017, as. proi ni 674136 (planimetria 3).

ALLEGATO 1

Prescrizioni

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del D.L.gs. 152/2006.

Tabella: consistenza impiantistica emissioni diffuse

raociia consistenz		cmissioni dit	Luse	
REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
	D1 Movimeniozione e Panado del meza	diffuse	Polveri totali	Pavimentazione impermeshile Bagnatora acce di transito dei mezzi
	DZ Muvimemazione t Siarrica dei intzo	diffuse	Polveri totali	Pavimentazione imperineabile Girandole
LAVORAZIONE	D3 Sinceagein (1 MRI mil)	diffuse	Polveri totalı	Pavimentazione impermeabile Permanenza massima 48 nre Bagnatura se necessario
RIFICTI INERTE	D4 Menomentazione interna	diffuse	Polveri totalı	In area coperta interna al capannone
	D5.1 Frantomazione e suglicitore (80 ch) D5.2 Stocessed prodetto (inito (4 000 m.)	diffuse	Polveri tetali	In area coperta imerna at capannone
	106 Scance refinte o carico transeppia (1.588 m²)	diffuse	Polveri totali	Zena coperta Pavimentazione in calcestruzzo Spazzatura
LAVORAZIONE	D7 Tritorusiene (1875)	diffuse	Polyers totali	Zona coperta Pavimentazione in calcestruzzo Pulizia area di lavoro
REFIUTI A BASE LEGNOSA (9 èco tanna)	D8 Deposito rificato influente a cancer mozze in intenta (confairer max 10 m) (lawdoine)	: diffuse	Polveri totalı	Copertura Pavimentazione in calcestruzzo
	D9 Etansido automozzi ger catico e seurico rifiulo	diffuse	Polven totali	Pavimentazione in calcestruzzo Bagnatura Spazzamento

Prescrizioni

- a) L'impianto deve essere condotto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006, nonché applicando in modo puntuale quanto descritto nella documentazione agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed in particolare quella allegata alla domanda di autorizzazione del 4 dicembre 2014 (ns. prot. n. 648492) e nella dichiarazione di adesione all'autorizzazione in via generale di data 24 settembre 2013 (ns. prot. n. 514920);
- b) l'impianto deve essere esercito secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di polverosità diffusa in atmosfera durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali e riffuti polverulenti;
- c) le operazioni di carico delle unità di triturazione e dei camion devono essere condotte mantenendo un'adeguata altezza di caduta del materiale, il più contenuta possibile;
- d) i piazzali esterni, soggetti al transito di veicoli e altri mezzi di trasporto, devono essere mantenuti puliti mediante periodico spazzamento (almeno due volte in settimana, salvo il verificarsi di eventi meteorici), con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi più siccitosi e ventosi,
- c) i comuli di materiale inerte depositati nei piazzali devono essere opportunamente umidificati, con particolare attenzione si periodi più siccitosi e ventosi;
- f) durante il trasporto del materiale polverulento devono essere impiegati dispositivi chiusi, con copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- g) deve essere eseguita la manutenzione della viabilità interna, dei piazzali e delle arce soggette al transito di mezzi di trasporto.
- h) i container posti all'esterno del capannone devono essere dotati di idoneo sistema di copertura anche a mezzo di teli mobili: gli stessi container, fatta salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti;
- i macchinari ed i sistemi usati per la lavorazione di materiali polverulenti devono essere incapsulati;
- j) i sistemi di contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

Scarichi idrici

Autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale (fiume Adige) delle acque reflue industriali costituite da acque di dilavamento, previo trattamento primario di deporazione (decantazione e disolcatura), ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Prescrizioni,

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli attidel Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali:
- b) lo scarico deve rispettare in ogni momento i limiti previsti dalla tabella D allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché quelli della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, qualora più restrittivi e per i parametri non considerati dalla predetta tabella D;
- c) devono inoltre essere rispettati, per i parametri fosforo totale e azoto totale, i limiti fissati per lo scarico delle acque reflue industriali in area sensibili dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004;
- d) l'impianto di deporazione deve essere mantenuto in costante efficienza, effettuando le necessarie attività di manutenzione e gestione, conformemente alle indicazioni della ditta fornitrice;
- e) deve essere effettuato due volte l'anno (in giugno ed in dicembre) almeno un campionamento ed un'analisi delle acque di scarico secondo quanto stabilito dall'allegato 5 alla pare terza del D.Lgs. 152/2006 (attualmente un campione medio prelevato nell'arco di tre ore);
- f) la misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico deve essere effettuata secondo le norme EN; in alternativa, qualora non siano disponibili le norme EN, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods foi the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente; eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; in ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato;
- g) i certificati analifici relativi alle analisi di cui alla lettera precedente devono essere conservati per almeno 4 anni ed esibiti su richiesta dell'autorità competente al controllo;
- h) deve essere prestata particolare attenzione alla manutenzione del sistema di raccolta delle acque meteoriche, che deve essere costantemente controllato e pulito in modo da garantime la piena efficienza e la perfetta funzionalità;
- prima dello scarico in corso d'acqua deve essere presente un idoneo punto di ispezione e prelievo reso accessibile al personale addetto al controllo, secondo la planimetria pervenuta in data 8 novembre 2013 (ns. prot. 610954 di data 11 novembre 2013).

Autorizzazione allo scarico in una vasca a tenuta delle acque reflue domestiche provenienti dalla p.ed. 6881 in C.C. Trento, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera e), e dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.J..P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Prescrizioni.

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Trento;
- b) la vasca a tenuta deve essere realizzata nel rispetto dell'art, £7, coroma 1, lettera c), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti:
- c) le operazioni di svuotamento della vasca a tenuta devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa in materia di gestione dei rifiuti (asporto da parte di ditta autorizzata, compilazione e conservazione formulari di trasporto, ecc.) e deve comunque essere svuotata e pulita almeno una volta all'anno:
- d) deve essere conservata adonea documentazione (formulari di identificazione per il trasporto) attestante l'avvenuto aspurto che deve essere resa disponibile al personale addetto al controllo.

Rifiuti

Iscrizione n. 305/TN al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificate, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

L'iscrizione è vincolata alla classe di attività ed alle operazioni di recupero di seguito riportate

Classe di attività: l'impresa, trattando una quantità massima di rifiuti pari a 90.000 t/anno, risulta iscritta alla classe 2 - Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate¹.

Operazioni di recupero secondo il D.M. 5 febbraio 1998:

									——
Tipologia 01.01	rifiuti di	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi pollaccoppiati anche di imballaggi							
Provenienza	atti vitá	produtt: v	æ, ratcolta d	liffetenziata	di RU,	aftre for	me di	raccolta	in appositi
			<u>jerfici privale:</u>						
Caratteristiche del rifigio	rifiuti co	stituit, d	a: cartaccia de	rivante da ra	ecolta diff	ferenziata	, រាកែមហ	di carte e	e cartonii non
Caracteristicité del [[[]]	nisponde	rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643							
Codict CER 2002	[150101	[[15010	5] (150106 <u>) [</u> 3	[10100]					
Attività di recupero	R13	messa ir	n riserva neš r.	ispetto delle	candizian	r teomicle	dispo	ue dagli :	articuli <mark>6 e 7</mark>
Amirita di recupeto	K 13	del D M	i, 5 febbraio II	998 dosi com	e modifica	ato dal D	M. Ś a	prile 2006	6
Finalità dell'attività di	rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite								
recupero	dal D.Lgs. 152/2006								
Quentità massima da	6004		المقد المعادة		146. 15	٠ i			
rifiuto receperabile	600 1. ant	30	Capacità del	aeposito	1501-18	w mad lin d	LIFILIIII 6	ero contan	UÉL

Tipologia 02.01	imballuggi, vet	imballaggi, ve <u>tro di scarto</u> ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro					
Provenienza	RSU eta RAU	raccolta differenziata un appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSM e/o RAU, attività industriali, artigianali commerciali e di servizi, autodemolizioni autorizzate al acusi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152					
Caratteristiche del rifluto	vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri cumaminari da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65, e del decieto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, non radioaltivo ai sensi della normanya vigente						
Codici CER 2002	[101112] [1501	[101112] [150107] [360320] [170202] [191295] [200102]					
Attività di recupero	RLI		spetto delle condizioni leomohe disposte dagli fobbrano 1998 così come modificazio dal D.M. 5				
Finalità dell'ottività di recupero	rifiut, da avviar dal D.Lgs. 152/	_	n autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite				
Quantità massima di rifiuto recuperabile	5 200 t/anno	Capacità del deposito	640 t - 400 ma in cuntali e/o container				

¹ D.M. ZI tagbo 1998 n. 150, **a**rt 1.

Tipologia #3.01	rifiuti di ferro, secisio e ghisa e, limitatamente si casconii di favorazione, i rifiuti identificati dui codici [100299] e [120199]					
Provenienza	attività industriali, artigianali, agsionle, commerciali e di scrizzi, l'avorazione di form, ghisa e apprato; rappolta differenziata, impianti di selezione o di incenerimento di riftuti, attività di demolizione					
Caratteristiche del cifiuto	rifiuti ferrosi, di acciaio, plusa e loro leghe anche costituiti da cadure di officina, rottamo alla rerifusa, rottame zineato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato, PCB, PCT < 25 ppb ed eventualmente consenenti merti, metalli non ferrosi, plastiche, ecc. < 5% in peso, oh < 10% in peso; non radinativo ai sensi della normativa vigente					
Codici CER 2002		<u>160290] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] (160117] (170405) [190102</u> 190118][191202] (200140]				
Attività di recupero	R13	messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche dispo articoli 6 e.7 del D.M. 5 febbraro 1998 così come modificato di aprile 2006				
Finalità dell'attività da recupero	rifioti da avviato dal D.Lgs. 152/1	da avviare ad altri centri da recupero autorizzat/iscritti secondo le procedure stabilite Lgs. 152/2006				
Quantità massima di rifluto recuperabile	12.000 tianno	Capacità del deposito 100 1 - 80 me in cumuli e/o container				

Tipologia 63.02	rificți di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifluti lidividuati dai seguenti codici[100899] e [120199]						
Provenicaza		attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metelli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiisti, attività di demolizione					
Caratteristiche del rifiuto	rifiuri di metalli non ferrosi o luro leghe anche costituin da rottami e cascarui di harre, profili, jamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rante elettroliuco nudo, rottame di ottine, rottami e cascami di mohel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciano anche stagnato: PCB e PCT < 25 ppb ed eventualmente contenenti mesti, plastiche, ecc. < 20% in peso, oti < 10% in peso, non radioantivo si sensi della numativa vigeiste.						
Codici CER 2002	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402 [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]						
Attività di recupero	messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche dispuste degli R13 articoli 6 e 7 del 1) M. 5 febbraio 1998 cust come niocificato dal D.M. 5 aprile 2006						
Finalità dell'attivuà di recuperò	nfiuti da avviare ad altri centri di recupero autorozzati/iscritt. secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006						
Quantità massima di yifiato recuperabite	700 Lauro	Capacità del deposito	100 r - 80 mc in cumuli e/o container				

Tipologia 05.07	spezzoni di cavo	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto				
Provenienza	scarti industriadi :	o da demolízione e manuter	nzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e			
	di apparati elettri	es, elettrotecnici e elettroni	ci			
Considerations datable for to	fili e cavi o tre	ecce di alluminio puro o	in lega ricoperti con materiali termoplastici.			
C. STATECT STOCKE GET FIND III	elastomeri, carta	impregnata con ello e tessi	ato fino al 50%, piombo tino al 55%			
Codici CER 2002	[160216] [170402] [170411]					
		meksa in naerva ael risp	ietto delle condizioni tecniche disposte dagli			
Attività di recupero	R13	ameoli 6 e 7 del D.M. Sit	'ebbravo 1998 eosi ceme modificato dal D.M. Sj			
	aprile 2006					
Figalità dell'attività di	rifiuri da avviare ad altri centi: di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite					
recupero	dal D.L.38, 152/2006					
Quantità massima di	400 t/anno	Capacità del deposito	50 t - 30 mc in cumuli e/o container			
rifiuto recuperabile	PEDD I. MIRKE	сарасна вет вејиолог і	32 (- 30 file in Edman & Collidine)			

Tipologia 05,08	spezzoni di ç <u>avı</u>	odi rame ricoperto			
Provenienza	scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di releccimimicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; ciparazione velcoli, attività di demolizione velcoli autorizzata si sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, p. 152, industria ausumobilistica				
Caratteristiche del rifiuto	Spezzona di cavo, anche in Imodia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, clastoneri, caria impregnata con ulio, piombo e promboplasto, costituiti du Cu fino al 75% e Pb fino al 72%				
Codici CER 2002	[160118] [16017	?2] [16 <mark>0</mark> 216] [170401] [170	1411]		
Attività di recupero	RL3		patto delle condizioni teornohe disposte dagli fabbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5		
Finalità dell'attività di recupero	rifiut, da avviare dal D.Lgs 152/2		autorizzati/iscntti secondo le procedore stabilite		
Quantità massima di alfluto recuperabile	400 Canno	Capacità del deposito	50 t - 30 me in cuntuli e/o container		

Tipologia Dó.Gt	rifiqui di plastica: Imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidimedico-chirurgici					
Provenienza	commercials	raccolte differenziate, selezione da RISIU, o R.A., attività industriali, artigianali e commerciali e agricole, attività di costruzione e demolizione				
Caratteristiche del alfluto	material, plastica, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura					
Codiel CER 2002	[020]04][15	0102[[170203] [191204] [200	139]			
Attività di recupero	RI3		etto delle condizioni tecniche disposte dugli ebbraie 1998 così come modificato dal D.M. 5			
Finalità dell'attività di	1	•	autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite			
recupero	dal D.Lgs. 13	\$2:2006				
Quantità massima di rifinto recuperabile	600 t/anno	Capacità del deposito	(00 t - 150 mc in cumuli e/o coidainer			

Tipologia 97.01	comprese le 1 provenenti da	traverse e traversoul fe	e conglomerati di comento armato e nun, erroviari e i pali in calcestruzzo armato iche ed elettriche e frammenti di rivestimenti			
Proveniesza	1		e commuzione, selezione da RSU e/o RAU, i lastre e manufatti in fibrocemento			
Caratteristiche del rifinto		Matemate mente, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni incialliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amuanto				
Codici CER 2002	[170]0]][170]	02] [170103] [170107] [17	0802][170904]			
Attività di recupero	R13 - R5	delle presenziona teorichi 1998, per la produzione meccaniche e teoriologies selezione granulometrica frazioni indesiderate per a granulumetria idonea	imerts (operazione di recipero R13) nel rispetto e previste dagli articoli 6 c 7 del D.M. 5 febbraio di materio printo per l'editizia mediante fasi amente interconnesso di matinazione, vagliatura, e separazione della frazione metallica e delle l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e selezionata, con cluato del test di cessione visto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 R5)			
Finalità dell'uttività di recupero			tiche confermi all'allegato C della Circolare del erritorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205			
Quantità messima di rifluto recuperabite	45 (III) 1/anno	Capacità del deposito	17.000 c = 10.000 m ³			

		TIPÓLOGIA 07.06			
Framoeoti di piattelli per	il tiro a v <u>olo</u>				
Provenienza	Campi di tiro al	vola			
Caratteristiche del rifiuto	Rifima salido c	ostituito da bitume ed inere:			
Codici CER 2002	(200301]				
Attività di recupero	R13 - R5	di materiale da costruzi selezione preventiva (mac indesiderate, eventuale n	(operazione di recopero RT3) per lo produzione ioni stradali e prazzati industriali mediante inazione, vagliatura, separazione delle frazione nisceluzione con materia prima vergino) con onforme a quanto previsto en allegato 3 al D M ne di recopero RS)		
Finaliță defl'attivită di recupero	Materiali da cos	struzione nelle forme osnalo	nente gommercializzate		
Conglomerato bituminoso	!				
Provenienza			ti di pavimentazione realizzate in conglomerato i realizzate in conglomerato bitiminoso		
Caratteristiche del rifium	Riffuto solido costituito da bitume ed inerti, secondo quamo stabilite dat D.M. del 28 marze 2018, n. 69				
Codici CER 2002	[170302]				
Attività di recapero	R13 - R5	Messa in riserva di riffiuti inerti (operazione di recupcio R13) nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 lebbraio 1998, per la predizione di granulato di conglomerato bituminoso commercializzabile (operazione di recupero R5). La produzione dei granulato di conglomerato bituminoso deve essere effetuata seconde le disposizioni tetniche previste dal D.M. 28 merzo 2018, n. 69, tramite eventuali operazioni meccaniche di selezione preventivo, macinazione, vagliatura, separazione delle fiazioni indesiderate, ecc E granulato di conglomerato bituminoso impiegabile nelle artività sosto riportate deve presentare. In mieliato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998. Lina concentrazione di IPA pari a massimo 100 mg/kg: una concentrazione di amianto pari a massimo 100 mg/kg.			
Finalità dell'attività di recupero	 per la producaldo sel r per la producada, per la producada per la producada 	zione di granulato di conglomerato bituntinoso conuncrcialitzzabile da ampiegare: en la produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione all'aldo nel rispetto della norma UNI EN 13408 (serie da 1-7); en la produzione iniscele biturninose produtte con un sistema di iniscelazione alreddo, en la produzione aggregati per materiali non legati e legati con legatiti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma amnonizzata UNI EN 3242, ad eschizione dei recuperi ambientali.			
Quantité massima di rifiuto recuperabile	5,000 t/anno	Capacità del deposito	2 000 1 500 in ³ in civinufi e/u container		

Tipologia 07.02	rifiuti di rece	rifiuti di rocce da cave autorizzate				
Provenienza	attività di lavo	orazione des materiali lapidoi				
Coratteristiche dei riffuto	materiale incr	materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri				
Codici CER 2002	[010399] (010408) [010410] [010413]					
Attività di recupero	RIA	R13 messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecnicize disposte dagli R13 articoli 6 d 7 del 10 M / 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006				
Pinalità dell'attività di recupero		iffuti da avviure ad ultre centri di recapero autorizzati/iscritti secondo le procedure tabilite dal D.I.gs. 152/2006				
Quantità massing di rifiuto recuperablie	100 t/annu	Capacità del deposito	70 (- 50 mg in comple e/o container			

Prescrizione

- a) L'impianto deve essere conforme alle indicazioni della planimetria allegata alla comunicazione presentata dalla società Trento Risorse Ambientali S r l, in data 22 maggio 2013 (ns. prot. n. 287047) e perfezionata in data 28 giugno 2013 (ns. prot. n. 362040) a firma dell'ing. Alessandro Bettini, nonché alla relazione tecnica a firma del dott. Alberto Stefam allegata alla medesima comunicazione.
- b) il centro di recupero deve essere gestito secondo le indicazioni riportate nell'allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, recante "Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della ruccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione delle Lince guida per la corretta gestime di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili stradali e recuperi ambientali";
- c) le attività di recupero di materia individuate nella presente iscrizione devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla cormativa tecnica di sestore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate, con particolare riferimento alle caratteristiche merceologiche dei prodotti riciclati riportate nell'allegato B alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giegno 2011; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle des prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini;
- d) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito delle materio analizzate, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che non si mescotino;
- e) entro il 30 aprile di ogni anno la Ditta è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale relativo all'anno in corso, come stabilito dal D.M. 21 luglio 1998, n. 350; il mancato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporta la sospensione dell'iscrizione al registro, con conseguente obbligo di sospendere l'attività di recupero.

Autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni di recupero R13, R12, R5 e R3), ai sensi dell'art. 84 del T.U.J.,P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per un quantitativo complessivo massimo di rifiuti trattati pari a 100.000 tonnellate/anno.

Situazione autorizzata tino al 25 luglio 2023

Codice CER	Provenienzo e carotteristiche des riliuti	Quantită t/aunu	Operazioni di recupero e materio prime «n produtti ottenuti
17.05.04	Proveniginza, attività di seavo. Curatteristiche: initeriale inerte verio costituto da terra con presenza di ciottoli sabbia, ghiava e trovanti anche di origine antrapico, nel rispette dei limiti di concentrazione di inquinanti di cui alla tabella. Il colonna No B dell'allogaze S si stralo V della parte quatta del Diligo 152/2016 o comunque con una concentrazione di inquinani inferiore alle concentrazioni, siglia di contaminimizione (CSC) del succia relative al fordo inturnazio afficialmente neonosciuto per l'area di produzione.	79.700	Scurico dei coficii nell'area di conferimento, posta tra la fiaccista nordici la rampa d'accesse al primo piano del magazzino industriale, per la hori successiva sistemunicione nelle acce destinate alla messa in riserva obicate all'interno del magazzino. Messa in riserva (operazione RLA) con evertuale sobrance e accorpeniario nelle area individuate all'interno del magazzino industriale silici a piano terra di capacirà complesativa pari a 3,800 in' (compernito), dei refini contradilistriati dal capitra di distrazione logistica riporna nella pianimetria allegata alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017 (na proti ni (74136), linalizzate ai mattamenti di seguito desenti: 1) Produzione di materia prima inerte ci nautra lagidea e selezzontata nelle ferrite usualimenti commercializzate (operazione R5), mediante eventuale frantumazione, viagliatura selezione geanulometrica, separazione della frazioni indevalerate 2) In alternativa, la produzione di materia prima merte nelle forme usualmente commercializzate diperazione R5), può essere effettuala esclusivamente mediante verifica delle caratteria che chimiche, lische e merceologiche, finalizzata in valutare la compatibilità ambientale e tecneze per il sue suizzestivo utilizza. Le matorie prime ineri, ettenute con il due metadi sopra desertiti possama essere utilizzate: per la produzzone de materiali legati fad escripto callestirizzo, congiometano hitumicosi): in impianti industriali per la produzione di leganti idrantici e di ceramelerilaterizi, nella realizzazione degli strati esotiodomii istiadali, ferroviara e occopertualiti, deraniggi, grati di fondazione piazzali industriale e per la posta di sottesenzia, nella realizzazione degli strati esotiori delle discariche (strati di regolarizzazione, ompermusbilizzazione strati superficiali a missa canducibilità il ilmufica) e per la ricopertura garriabica dei riliuti, con in elucato conforme al test di vessione secondo il materiali prevente in allegate 3 ai D.N. 5 febbraio 1998 (escluso il COD).
			 in lavori di rimodellamento morfologico e per la realizzazione degli strati finali

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei sulluti	Quantita [tanno]	Operazioni di regupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
			superficials di enpertura/ripristano di discarriche, con un cluato conforme al test di cessione scanndo il matodo previsto in allegato 3 ai D.M. 3 febbraro 1998 rescluso il COD) e can valori di concentrazione di inquinanti compatibili can la destinazione finale d'uso, così come stabilitto dalla tabella 1, colonna A o B. dell'allegato 5 al tuolo V della pane quarta del D.Lgs. 152/2006 o comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a qualla afficialmente riconsasciula cenie dovuta a ferzimenti raporali nell'urea di futuro impiego.
02 01 03 02 01 07 03 01 01 03 01 05 15 01 03 17 02 01 20 01 38 20 02 01	Provenienza: - attività solvicolturali e forestoli. - tagito hoschivo, manutenzione e gestinne del patrimonio boschivo pubblico e privato, industrie della lavurazione dei legno vergine - produzione e lavorazione di polpa, carta e carrore, - attività di preparazione cautieri, rimorione taglio di vegetazione presente noll'alven di trerenti o derivante da schianti: - tacculta differenziata. - manutenzione del verde orizamentale. - attività di preparazione di influti appartonenti alli tipologia i. I dell'allegato I, suballegato I, al D.M. 5 febbraio 1598 curilenti all'internato in procedura semplificaty. Catalteristolio esclusivamente legno vergine costituito da secreti di diverse dimensioni e segutura: - scarti di corteccia e legno provenienti dalla preduzione e lavorazione di polpa, carra e carlone, residu: ca estrazione si vicco turale e forestale, riffulo costituto in icamente dalla frazione ligneo cellulosica derivante dall'altività di preparazione camini, o da la immozione/lugl-o di vegenazione presente nell'aliven di trerenti o derivante da schianti. - ridiuto costituto unicamente dalla frazione ligneo cellulosica derivante di trerenti o derivante da schianti. - ridiuto costituto unicamente dalla frazione ligneo cellulosica derivante di materiale proveniente dalla spuzzamento delle strade: - relativamente si codici CER 15 03.05 e 20.01 58, imballaggi e legno proveniente dolla raccolta differenziata costituiti esclusivamente da legno vergine pulne, non manato elimicomente e privo di sostanze estrance (talle impregnanti elementi in materiale treciolare o apgliotherato di Neglio, contaminanti, i). - relativamente di addice CER 17 02.01, rifiuto costituito esclusivamente da legno vergine pulno preveniente di altività di preparazione conteri o dulla rimozione/laglio di vegetazione presente		Messu in riserva (operazione B131 con eventuale selezione e accorpaneono nelle arce individuate all'irrierno del nagazzino industriale site al primo piano di capacità complessiva pari a 1,500 m. secondo la dislocazione logistica riportata nella planimeria allegara nlla demanda di medifica di dala 24 novembre 2017 (ns. prol n. 674136), finalizzata ai truttamenti di seguito descritti. La selezione è volta arche a suddividere le frazioni costituite di marriera assolutamente certa da legno vergine da eventuali frazioni costitute da legno vergine da eventuali frazioni costitute da legno riori vergine enonasimente incluse in un carico di legno vergine. Eventuale raggrapponeono di fiffici da conferire ad alter ampianti auturizzat/ascritti secondo le procedore stabilite dal D legi 152/2006 Eventuale adegramenta inflametrico primario (untrazione del eventuale defenizzazione) la produzione di rifinti contradalistanti dal codice CER 19.12.07 da avviare alla apprazioni di recupero R3 e/o R1 presso alter impianti actorizzati/ascritti secondo le procedure stabilite dal D ligi 152/2003, ovvero ai tratianteni: ci seguito descritti. Eventuale attività di adegramente volumpiano recondorio (inturazione e/o cuppatura) (operazione R3) per la produzione di maieria prima (legno cuppato) nelle forme usualmente cominescializzate non contuninata da inquinati, ed in conformità alte specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzatto, da avviate come combustibile confarme alte specifiche UNI EN 17225.2014 in impianti di bionessa, in regola con la vigente operaciva in materia di enissimi in atmosfera (parte quinta del D.L.g., 152/2006). I 'eventuale nippato non contorme alle cariaticistiche appene entate può escrito munessa in regola in estasi dici di recippere dei rifi, ri costituiti da legno nen vergine.

Codice CER	3°ruvenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità [t/anno]	Operazioni di recupero e nisteria prime e/u prodocti otconuti
02 (IL.D3 92 01 07 03 (H.D1 93 64 05 15 93.03 17 02.01 19 12.07 20.01.38 20 02.01	Proventiones. - altività silvicollurali e forestali. - laglio boschivo, inaniatenzione e gostione del patrimonio baschivo pubblico e privato. - l'alegnamere sopherie, altività di trusformazione del legname; - attività di pregianazione cantient, inatozione/laglio di vegetazione presente nell'alveo di forrenti o derivante da schianti; sittività di custruzione/dema ilizarie; attività di trattamento meccanico dei rifiuti. raccolta differenziata, pierole azione, attività commerciali, allveigh, attività di ristorazione, ecc - attività di selezione dai rifiue appartenenti alle tipologio 7 li e li I delli a legizio I suballegato I, al D.M. 5 febbraro 1998 contenti all'imparato in procedura semplificata, nanché dalle eventuali frazioni costituite da legino non vergine erroneumente incluse in un carico di rifiuti di legno vergine gestiti in regime endimino. - cipoato fuori specifica prodotto dalle "follue" attività di recupera R1 presso lo stabilimenta in oggetto. Catoticiatiche, tranche, ramaghi e cimala, reppaie éa allaeri da fiotre l'egipo ju sunti di diverse dimensioni e segotura, con possibile presenza di potreri di natura imene; cassette, pallets e altri imballoggi in legno pon trattato, stridi di pannelli (cempensati listellari, di filma di partice le ecc.) di legno trattato, nobiliralo, compresso MDP, poliverira di carteggiatura.		Marsia in riserva (operazione R13) con eventuale selezione è accorpamento nelle arce individuate all'interne del magazzino industriate, site al primo piano di capacità complessiva pari a 1500 m², secondo la distocazzione lagistica riportati nella planimetria altegata nlin domanda di modifica di data 24 navembre 2017 (na prati ni 674136). Finalizzata al nutumenti di seguito descrito. Eventuale raggrappiamiento (operazione R12) finalizzato alla produzione di ritiuti da conferire de ultri impianti autori cratifisciati secondo e pracedure stabilite dal D.L.g., 152/2006. Eventuale ralegnomento oclumetrico potencio (tritunizzano ed eventuale deferrizzazione) (uperazione R12) per la produzione di rifiuti contraddistinti dal cadice CER 19/12/07 da avviare alle operazioni di recupero R3 (esclusivamente per la produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzute da avviare all'industria del panello in agglomerato di legno, della fuegnomerio, della carpenteria e curtaria) e ni al e operazioni di recupero R1 presso alta impianti autorizzati/iscritti secendo le procedure sinhibie dal D.L.gs 157/2006, ovvero ai trattamenti ili seguito descritti. Eventuale attività di colegionento colemetrico recondenza (triturazione e/o cippatori) (operazione R3) per la produzione di materia prima (legno cippato) nelle forme usualmente commercializzate, da avviare all'industria del annello in agglomerato di legno, della lalegnamenta, della carpenteria e cartaria. È vietata la commercializzazione dei rifiuti e delle materia prima legione lignose giodatte dalle sepra nitate aperazione di recupero a' fine del loro utilizzo cente luminassa combustibile.
1501.03	falegnamer e, segherie, alt vità di travformazione del legname: attività di preparazione cantien. attività di preparazione cantien. raccolta di fferenziata, aziondo, attività commerciali, alberghi, attività di ristorazione eta 1 attività di seleziare dai riliuti apparteneati alle appelogie 7.1 a 1.1 dell'ellegato 1, subellegato 3, all DIM 5 febbraro 1988 conferiti all'impirato in precedera semplificata, monché dalle eventuali litazioni costituite da legno non vergine etroneamente incluse in un carrier di erficit di legno vergino gestiti in regime orginario. Caratteristiche: palleuhamenti di legno puliti, con tappi in legno vergine o trictolare.		Mossa in diservo (operazione R13) con eventuale reference e accompaniento nelle area individuate all'interno del magazzino industriale, sule al primo piano di capacità complessiva patri a 1.500 m², secondo la distribuzzione lagistica riportata nella planumenta allegata alla domantida di modifica di Cata 24 nevembre 2017 (ns. protin 674136), finalizzara ai tratamenti di segunto descriti. Controllo di qualità vivivo e funzionale dei patterbancali, con eventuale miglioramento delle caratteristiche pressazionali dei manufarti tramite alteriazione degli stessi uti izzando una chiodalinte a mano, per la produzione/individuazione di patterbancati idonei nai espera reimmessi sul mercato come imballaggio usati (operazione R3) etti in censentire in manipolazione e il traspono delle merci. I pradotti ostenuti devono syddisfare la seguenti presenzione. — presentarsi aello fuetne usualmente commercializzate con caratteristiche mercoologiche prestazionali e tecniche

Codeçç CER	Provenienza e caratteristiche dei i ifiuli	Quantità [r/anno]	Operuzinni di recupera e materie prime elo prodotti ottenuti
			conformi all'eventuale commanya tecnica di settore, in referimenta allo specifico unhazo all quale di volta ni volta l'imballaggio e destinato;
			 non deveno presentare caratteristiche di perionia superiori a quelle dei gindetti ottonati dalle materie prime vergini.
			 non devono recate prograduzio all'ambiente, accessida quanta stabilito dall'art 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2016;
			 devono garantos i requisio rejaros atla arcurezza, alla protezione della solute e all'igiene dei predetti imballati, seconesi quanto stalolato dall'art. 217 comma 3, del D.1.gs. 152/2009.
			 devono essere dostinan in modo effettivo ed nggettivo all'infliggo per cicli di cansonia o di produzimo;
			- devono rispettare i requisiri stabiliti datl'art 226 (Divietti, commi 3 = 4 del D.1.gs. 152/2006
17 06.04 19 17 12 17.03.02	Provenjenza operaziera di immozione di guarne biuffinnose untizzate per l'impermeshilizzazione di coperture o per impedice la risalità di unmittà dal sacto: impianti di recopero di rificii autorizzate secondo le procedure del D.Lgs. 152/2006. L'aratteristiche: guarne frommenti e/o sfridi in varia pezzatura di guarne costituite principalmente da imiscele hituminese.	300	Mossa in riserva in vassom (operazione R13) cun event, ale selectore e seconpariente nelle aree individuate all'interno del magazzino industriale, site a piano revia di capacità complessiva pari e 80 m², secondo a dislocazione logistica riportuta nella planimenta allegata alla domanda di medifica ili data 24 novembre 2017 (ns. prot. n. 674136), finalizzata al conferimento dei rifiuti all'altri impigni, autorizzati secondo se procedure stabilite dal Diles, 152/2006.
			Evantuale suggiosperimento (operazione R12) finalizzato alla produzione di riffuri da conferire ari altri impianti autorizzati secondo le procedure stabilite dat D.L.gs. 152/2006
17 05.08	Provenjenza, manuterizione delle strutture territoriale Caratteristiche: pienrisco tolto d'opera costituito da roccio alleca e eristattura a calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%.	5.000	Messa in riserva (uperazione R13) con eventuale relevacione e necorpamiento nelle aree individuate all'interno del magazzano iniliastriale, sue a piuno seria di capacità complessiva puri a 3.800 m² (compresse dei quantitutivi dei rificia contracdistinti dal cadice CER 17.05.34 eventualmente presenti), seconde la dislocazione logistica reportata nella planimetria allegata alla ilomando di modifica di dagni 24 novembro 2017 (as pret. n. 674136), arializzata al conferimento dei rificia ad altri impianti allori teati/istritti secondo le pricedire stabilite dal 12 Lgs. 152/2006. Siverituale frantioniazione e/o vagliatura con separazione delle frazioni indesiderate (compresa deferitziazione), e/o integrazione con materia prima inerto (operazione R5) per la realizzazione di ridevan, settotendi stradali
			ferrovesni, seroportusti e peszzali industriali, con un elizato conferme al test di cessione sconndo di inctoda previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbrara 1998 <u>L'eventuale integrazione con materia</u> prima incrte può essere effettiato solo dopo <u>l'esecuzione del jest di cessione.</u>

Situazione autorizzata dal 26 luglio 2023

Codice CER	Provenienza e coratteristiche dei rafiuti	Quantità [t/onno]	Operazioni di recupero e materia prime e/n prodotti ottenuci
17 (15.04	Provensegas, attività di scavo. Curatteristiche: maleriale inerie vario costituto da terra con presenza di ciottoli, sabbita, ghiaita e rravanti anche di nergine antropica, nel rispetto dei finini di concentrazione di imquinanti di cui alla tabella 1, coimma o o B, dell'allegato 5 al tito e V della parte quatta del D.L.gs. 152/2006 o comunque con una esmeentrazione di inquinanti inferiare alle concentrazioni soglia di contaminazione (ISC) del sunto relative al tendo naturale ufficialmente riconosciuto per l'area di produzione.	79,700	Scarico dei rifinti nell'ased di conferimento, posta tra la lacciata rand e la rampa diacoesso al primo piano del magazzino industriale per la loro successiva sistemazione nello afee destinate allo messa in riserva ubicate all'informo del magazzino. Messa in riserva (uperuzione R13) con eventuale teletinole e accorpomento nelle area individuate all'informo del magazzino indispriale sue a piano terro di capazzino indispriale sue a piano terro di capazita complessiva pari a 3.809 m² (comprensivi dei quantitativi dei rifico contraddistinit dai andice CER \$7.05 fils eventualmente presenti), secondo la dislocazione logistica riportata nella planimetria allegata alla domanila di modifica ci dita 24 novembre 2017 (us. pret. n. 674136).
02 01 00 02.01 07 15 01 00 17.02 01 20.02 01 03.01 01 03 01.03	Protenienza: attività silviculturali e forestali; tagino boschivo, manulenzione e gestione del patrimanio boschivo pubblice e privato: attività di preporazione vantion, manuzione/laglia di vegetazione presente nell'alven di forrenti o derivante da schiunti. raccolta differenziata: manutenzione de verde ornamentale. attività di zafezione dai offun appartenenti alla upolugia 1.1 dell'allegato I, suballegato I ni D M Si febrino 1998 conferiti all'impianto in pracedara semplificata Caratteristiche: legno costinito da scarti de diverse dimensioni e segatura: residui da estrazione silviculturale e forestale; rifiute costituito unicamente dalla frazione lignoo cellulosica derivante da l'atti visà di preparazione presente nell'alveo di torrenti in derivante da schienti: rifiuto costituito unicamente dalla frazione lignoo cellulosica derivante dalla oranitenzione del verde dimanentale, eschipo il materiale proveniente dello spiazzamento delle strade. Procedinanza: Industrie della lavorazione del legno vergine Caratteristiche, esclusivamente legno vergine costituto da: scarti di diverse dimensioni e segatura.	· :	Messa in riserva (operazione R13) con eventuale zelecione e accorpamento nelle arecindividuate all'interno del magazzina indestriale, sile al primo piano di capacità complessible plun a 1,560 mi, secondo la dialocazione logistica riprirata nella plasmettia allegnia alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017 (ns. prot. n. 674136) finalizzata ai trattamenti di seguita descritti. La zefezione è vinta anche a suddividere le fiazioni costinute di manuera assalimamente cetta da zegno vergine di eventuali fiazioni costinute da logno non vergine criminamente incluse in si carico di legno vergine. Eventuale riaggriogiamento (nperazione R12) finalizzato alla produzione di mituti da conferme ad altri impiranti auturizzatiniscritti secondo le procedure stabilite dal D Les 152/2006. Eventuale adegniamento volumento promunio diriterazione ed eventuale delentizzazione; (operazione R12) per la produzione di mituti contractistimi da codice CER 1912.07 di avviare alle operazioni di retupera R3 du R1 presso ultri impiranti auturizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D l.gs 152/2006. Messa in riserva (operazione R13) con eventuale selezione e accorpaniero nelle arecindo doate alc'interne del magazzino industriale, site al primo piano di capacità complessiva pari a 1,500 m², secondo la divinicazione la ligistica mportata nella planimicina alceuta alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017 (ns. prot. n. 674136), finulizzata ai intramenti di seguito desenti. La selazione e volta arche a suddividere le fiazioni costituite un manuera assolulamente certa dii legno vergine di eventuali frazioni cestituite da legno non vergine erroreaniente incluse in un correo di legno vergine.

Cudice CER	Provenienza e corafferistische del (sflut)	Quantită #anno	Operazioni di recupero e materie prime e/o produtti attenuti
			Evernuale raggrappementa (operazione R12) finalizzate alla produzione di riffiuti da conferme ad altri impianti autorizzate/scripti secondo re procedure stabilite dal D Les. 102/2006
ļ			Eversuale adegramente volunamico permario (triturazione ei eventunte deferrizzazione) (operazione R12) per la produzione ci ritiuti contraddistinti dai rudice CER 1913,01 da avviare alle operazioni di recupera R3 c/o R1 presso altri impunti autorizzati/iscritti socondo e procedure stabilite dal D.1.gs. 152/2006, orveco ai trattamenti di seguito descripi.
			Eventuale un vita di indegiamento volumbico recondazio (Inturazione elo cippatura) (operazione R3) per la produzione di materia prima (legno cippato) nelle forme escualmente consincicializzate, non contampiato de inquinanti ec in conforma alle specifiche fissate dalle CCTAA di Mirano e Rolzano, da avviare come combustibile ecciforme alle specifiche UNI EN 17225;2514 in impianti di biomassa, in regola con la vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera Iparte quinta del DJ go 152/2006). L'eventuale cippato con conferme alle caratteristiche appoia estato peo essere impresso in lesia al cicio di recupero dei rifiuti custituiti da legno non vergine.
02.01.03 02.01.07 20.02.01	<u>Provenienza:</u> - attività silvicolmusti e forestali taglia hoschivo manutenzione e gestiene del patrimonio poschivo pubblico e del verde privato. <u>Carotteristiche:</u> tranchi raprighe e cimali: coppare da albert da fibito, legne di diverse dunensioni e segntura, con possibile presenza di polvori di natura inerte.		Messa in tisensa (operazione B13) con eventuale selecione e accorpunicami nelle gree individuate all'interno della magazzino industriase, site al primo piano di papaena complessiva pari a 1,500 m², secondo la dislocazione lagistica reportata nella plonimiento allegata alla domanda di medifica di data 24 novembre 2017 (na. prot il 674116), finalizzara ai truttamenti di seguino deserito.
			Eventuaise naggruppiamento (operazione R12) finalizzato alla preduzione di infiniti ila conferire adi altri impianti anterizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D Lgs. 152/2006.
			Eventuale adagiamianta volunigizio primario iltritarizzane ed eventuale ileferrizzazione) (nperuzione R12) per la produzione di rifinti contraddistinti dal endice CER 19,207 da avviare alle operazioni di recupera R3 tesclusivamente per la produzione di muteria prima nelle finime usualmente commercializzate da avviare all'industria del panuellu in agglomerato di legno, della falegnamenta, della carpenteria e cartaria pero alle operazioni di recupero R1 presso altri impianti purenzzatzischi accondo le pracedine stabilite dal D.J.gs. 152/2006
	· 		Eventuale attività di adegiamento inflamenteo secondario (triturazione e/o dippatara) (operazione R3) per la produzione di materia prima (legno cippato) nelle farme usualmente econocciativvate, da avviare all'industria del parnello in agglomerato di legno. Jella falegnameria, della carpenteria è exetaria.

Codice CER	Provenienza e carntteristiche dei rifiuti	Quantità [t/anon]	Operazioni di recupero e materie prime e/a produtti uttenuti
			S vietsta le comercial zzazione dei rifiuti e delle materie prime leprosa prodotte dalle senta criate operazioni di recupicio al line del lumi utilizza come li mnassa combustibile
03/01/91	Provenienza:		Mussa in riserva (operazione Rt3) cen
03.01.35	 falognamecie, segherie altività di trasformazione del legname. 		esentuale reference e accorpamento nelle area individuate all'interno des magazzano
15 01 99 17.02 91	 attività di proparazione cantieri, impozionentaghio di vegesazione presente nell'aliveo di torretti a 		industriale, arte al primo piano di egpacità complessivo pori a 1.500 m², seconda la
19.12.97	derivante da schianti: - attività di cestiuzione/demolizione.		dislocazione logistica ciportata nella planjmerrin allegato dila dontanda di modifica di data 24
20 01 38	 attività di nattamento indecanice dei riffiati. raccolta i differenziata, piecole egicide, attività. 		nuvembre 2017 (os. prat. n. 674136). finalizzata i si respanición di seguito descritti.
	commerciali, albergh, attivira di ristariazzone, ecc. attività di selectione dai refinei appanenenti alle ripelogie 7.1 e 3 t dell'allegate 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbrato 1998 conferm all'impianto in proceduta semplificata, nonché dalle eventuali fraziari costitute da legno non tergine etroneamente incluse in un carian di rifium di legno vergine gestra mitegrate ordinàrio. - cappato finori specifica prodorto dolle "larine" nutività di recupero R3 presse si stabilimento in oggetto. Caratronistiche legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, cun possibile presenza di poliveri di natura inerte, cassette, pallets è altri imballaggi in legno non nattata, sfrichi di papnelli (compensari listettari, di fibra, di pamielle ecc.) di legno tratiato, nobilitati, compreso MIDF, poliverino ili carteggiatura.		Eventuale roggrophismento (operazione RIZ) limitizzatu alla produzione di rifinti da conferire ad altri impianti autoritziati/iscrati seconde le precedure stabilite del D.I.gs. 152/2006. Eventuale polegnomento colometrico primerro (trituazione ed eventuale deferrizzazione) (operazione RIZ) per la produzione di rifinzi contraddistinti dal codice CER 19/12/07 da avisare alle operazioni di recimera R3 (esclusivamente per la produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate da uvvince oll'industria del pannello in aggiometaro di legno, della lalegnameria, della carpenteria e con(arta) 0-0 alle operazioni di recopere R1 pressa altri impianti antarizzati inscritti secondo le proceduro stabilite dol D.L.gs. 152/2006. ovvero ai trattamenti di seguito descritti. Eventuale attività di indegiomento volametrico secondorno il miturazione ella cippatoria) loperazione R5) per la produzione di materia prinza (legno cippato) nelle formo usualmente commercializzate, da avviare all'industria del pannello in aggiomecato di legno, della talegnamenta, della carpenteria e cartaria.
			É, nietata la commercializzazione dei riffuți e delle inaterie prime (genest produtte dalle sopra gitule operazione di recupero p. fine del lore utilizzo come biorigassa combustibile
15 01 03	Provenigiza: - falegnamerie, segnene, attività di trasformazione del legname; attività di preparazione cantieri attività di costruzione/demolizione; raccolta differeaziata, azionde, altività confinererali, alberghi, attività di ristorazione, ecc.: - actività di solezione dai infiuti appartenenti alle tipidagio 7 f. n. l. li cell'a legato 1, suballegato 1, al. D.M. 5 lebtazio 1998 annicriti att'impranto in procedura semplificata, nonchi da le eventuali frazioni costituite da legino non pergine erroneamente incluse in un carico di rifiuti di legito vergine gestiti in regime ordinario. Caratterisistiche: pallot'battesti di legito pulni, con tappi in legito vergine o truciolare.		Messa in riscova (uperuzinne R13) con enentuale wietnone e necotatiometro nelle arce undividuate all'interno del magnizzino industriale, sine al prigno puano di capacità complessiva pari a 1.500 m², secondo la dislocacione logistica riportata nella planimetria allegata alla domanda di modifica di dara 24 novembre 2017 (ns. prot. n. 674136)

Codice CER	Provenienza e caretteristiche dei rifiuti	Quantità [Fannu]	Operazioni di recupero e materie prime e/o produtti nticauti
17/06.04 19/12/13 17/03:32	Provenienza: operazione di rimozione di guarne biuminose citilizzote per l'impermenbilizzazione di coperture o per impedire la resulta di unidità dal suolo, impianti di recupero di riffari autorizzati scondo le procedure del Diligs. 152/2006. Carageristiche: guarne, frammenti ere stridi in caria pezzotura di guarne costiluite principalmente da nuscele bituminose.	300	Messa in riserva in cassoni (operazione RIS) con eventuale selezione e accorpaniamo nelle area individuale all'interno del magazzino industriale, sue a piano terre ili capacitò complessiva pari a 80 m², secendo la dislecazione logistico ciportata nella planimetria allegara pila domanda di medifica di data 24 novembre 2017 (no protin 674136), fina izzara al conferimento dei infinti ad altri impianti accorizzati secondo la procedure siabilite dal O l.gs. 152/2006
			Eventuale Faggingpainento (operazione R12) finalizzato alla prisduzione di riffini da conferire adi oltri impianti autorizzati secondo le procedure stabilite dal D I gs. 152/2006
17.U5 (I8	Provenignza, manutenzione delle strutture lerroviarie. Caratteristiche: pietrisco totto d'opera cosmuto da noccia silicéa e cristallina o calcare per circa il 70%, con satthia e argilla per circa il 30%.	5.000	Messa in riserva (operazione R15) cen eventuale selectorie e seconjuniero inelle area individuale all'interno del magazzano industriale, sule a pianu terra di rapacita complessoro pari a 3.800 m² (conspresso dei quantitativi dei infiuti contradi stirit dal cooice CER 17.05.04 eventualmente presenti), secondo la dislucazzane logistico riportata nella plurimentia allegata alla domanda di modifica di data 24 novembre 2017 (na prot. n. (74:36), finalizzana al conferimento dei ritiuti ed altri arquasti autorizzati/iscritti seconde le procedure stabilite Jal D Lgs. 152-2006. Eventuale frantumazione e/a vaglianima con separazione delle finzioni indesiderale (consiresa deferrizzazione), e/a infegrazione con mascria prima merte (operazione R5) per la produzione di materia prima di milizzaro per la renizzazione di materia prima di metedo previari milizzaro per la resistati consistri escondo il metedo previari milizzaro con materia prima inerte pian espere effettuata sallo dono il esecuzione del test di azistore.

Preserizioni.

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, auche regofamentori, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata della Ditta e nelle successive integrazioni;

Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.

 a) impianto deve essere gestito secondo le direttive ed i criteri tecnici riportati nell'allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;

- b) l'impianto di recupero deve essere gestito secondo i progetti approvati dal Comune di Trento con autorizzazione n. 116750 di data 17 ottobre 2008, secondo la dislocazione logistica dei depositi e secondo le procedure gestionali descritte nel proseguo del presente provvedimento, nonché secondo quanto previsto nelle planimetrie 1, 2 e 3 allegate al presente provvedimento;
- c) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- d) l'area di ingresso all'impianto, dotata di pesa e di vasca per il lavaggio delle mote dei mezzi in ingresso/oscita dallo stesso, deve essere pavimentata in conglomerato bituminoso con pendenza tale da convogliare i liquidi in pozzetti dai quali, attraverso un sistema di tubazioni, sono conferiti ad un disoleatore ed a una vasca di accumulo interrata della capacità di circa 90 m² denominati in planimetria ! rispettivamente "Disol" e "Vasca", dalla quale il troppo pieno, previa dissabbiatura, confluisce nel fiume Adige;
- c) l'area di conferimento dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contraddistinti dal codice CER 17.05.04, ubicata nell'area posta esternamente al magazzino industriale tra la facciata nordi e la rampa di accesso al primo piano denominata in planimetria 3 "17.05.04 zona scarico", deve essere pavimentata in conglomerato bituminoso con pendenza tale da convogliare i liquidi in pozzetti dai quali, attraverso un sistema di tubazioni, sono conferiti ad un disoleatore ed a una vasca di accumulo interrata della capacità di circa 90 m² denominati in planimetria 1 rispettivamente "Disol" e "Vasca", dalla quale il troppo pieno, previa dissabbiatura, confluisce nel fiume Adige;
- f) l'acqua raccolta nella vasca denominata in planimetria "Vasca" può essere utilizzata per contenere l'emissione polverulenta in atmosfera, in ogni caso questa operazione non deve comportare il trasferimento di sostanze inguinanti ai prodotti in deposito;
- g) il deposito dei rifiuti controddistinti dal codice CER 17.05.04 scancati nell'area di conferimento posta esternamente al magazzino industriale tra la facciata nord e la rampa di accesso al primo piano non deve protrarsi per più di due giorni lavorativi dalla data di presa in carico dei medesinu:
- h) l'arca di confermento dei rifiuti comraddistinti dal cudice CER 17.05.04 posta al piano terra del capannone denominata in planimetria 3 17.05.04 zono scarico" deve avere pendenza tale da convogliare eventuali sversamenti accidentali in pozzetti dai quali, attraverso un sistema di tubazioni, sono conferiti in un serbatoio denominato in planimetria 2 "Serbatoio doppia camera dotato di controllo in continuo dell'intercapedine e di aliarme ottico acustico di riempimento capacità 10 me" di capacità pari a circa 3 m";
- i) l'area di conferimento dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero al piano terra del capamone, denominata in planimetria 3 "Zona ricevimento", deve avere pendenza tale da convogliare eventuali sversamenti accidentali in pozzetti dai quali, attraverso un sistema di tobazioni, sono conferiti in un serbatoio denominato in planimetria 2 "Serbatoio doppia camera dotaro di controllo in continuo dell'intercupedine e di allarme ottico acustico di riempimento capacità 10 me" di capacità pari a circa 3 m";
- j) i liquidi raccolti nel serbatoio appena menzionato devono essere:
 - gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi
 prodotti dalla Ditta, in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di
 cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero
 rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione
 mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;

- avviati in impianti auterizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. (52/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiitti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- k) l'area di ingresso principale, le arec di transito che collegano l'ingresso principale con le aree ove avviene il recupero di rifiuti, le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con niczzi meccanici, nonché l'area di conferimento dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero al primo piano del capannone, devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in officienza e pronti all'uso; tali aree devono essere costoutemente sgombre da rifiuti e ripulite tempestivamente da eventuali sversamenti accidentali;
- i) i rifiuti costituiti da terre e rocce da seavo contraddistinti dal codice CER 17.05.04 devono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva in cumuli nelle aree denominante in planimetria 3.117.05.041 pavimentate in calcestruzzo e ubicate al piano terra del capamione: il quantitativo massimo di rifiuti istantaneamente stoccabile è pari a 3.800 m²; queste aree possono essere utilizzate in alternativa per la messa in riserva dei rifiuti costituiti dal ballast ferroviario contraddistinti dal codice CER 17.05.08;
- m) i rifluti costituiti da terre e rocce da scavo contraddistinti dal codrec CER 17.05.04 con valori di concentrazione di inquinanti che rispettano i limiti della colonna A della tabella I dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 possono essere stoccati promiscuamente nel medesimo cumulo;
- n) i rifinti costituiti da terre e rocce da scavo contraddistinti dal codice CER 17 05.04 con valori di concentrazione di inquinanti che non rispettano i limiti della colonna A, ma che rispettano i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2606, possono essere sioccati nel medesimo cumulo, purché l'inquinante (o gli inquinanti) che supera i limiti di colonna A sia lo stesso per tutti i lotti di rifiuto;
- a) i rifiuti costinuiti da terre e rocce da scavo contraddistinti dal codice CER 17.05.04 con valori di concentrazione di inquinanti che non rispettono i limiti della colonna A, ma che rispettano i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006, possono essere stoccati nel medesimo cumulo soltanto a condizione che la Ditta sia certa di sottoporre tali rifiuti ad operazioni di recupero R5 per produrre materia prima da utilizzare esclusivamente per la formazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali e per la posa di sottoservizi, ovvero avviati a recupero nell'industria della produzione di leganti ideaulici o di ceramiche/laterizi oppure ad impianti di lavorazione di inerti per la produzione di materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...): tale intenzione deve essere esplicitata anche so una targa ben visibile per dimensione e collocazione posta nelle immediate vicinanze di tale particolare cumulo di rifiuti;
- p) negli altri casi non contemplati alle lettere m), n) e o) sopra riportate, i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contraddistanti dal codice CER 17.05.04 devono essere stoccati separatamente in base al singolo sito (cantiese) di provenienza: tale separazione può essere effettuata anche tramite New Jersey;
- q) i miuti costituiti da guame bitummose, contraddistinti dai codici CER 17.03.02, 17.06.04 e 19.12.12, possono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva in cassoni in parte dell'area autorizzata per la messa in riserva dei ristuti appartenenti alla tipologia descritta al punto 2.1 dell'allegato 1, suballegato 1, ai D.M. 5 febbraio 1998: il quantitativo massimo di rifiuti istantaneamente stoccabile è pari a 80 m²;

- r) i rifiuti a matrice lignea contraddistinti dai codici CER 02.01.03, 02.01.07, 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03 (compresi i pullet/bancali), 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38 e 20.02.01 devono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva in cumuli e/o in container nelle arec denominate in planimetria 3 "Zono stoccoggio rifiuti ligneo cellulosici" pavimentate in calcestruzzo e ubicate al primo piano del capannone, il quantitativo massimo di rifiuti istantaneamente stoccabile è pari a 1.500 m²;
- s) i rifiuti lignei sottoposti alle operazioni di recupero volte alla produzione di materia prima da avviare come combustibile in impianti a biomassa devono essere stoccati separatamente dai rifiuti lignei sottoposti alle operazioni di recupero volte alla produzione di materia prima da avviare all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria:
- t) il deposito dei rifiuti deve essere effettuato per tipologie omogenee secondo quanto previsto nella tabella sopra riportata, separate ad esempio da barriere mobili tipo New Jersey o massi da seoglicia, in modo tale che le stesse non si mescolino:
- u) i depositi dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione riportanti il codice CER del rifiuto e l'operazione di tecupero effettuata: al fine di rendere nota la natura dei rifiuti stessi deve essere adottata la procedura proposta nella documentazione che ha portato al rilascio della determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 408 di data 25 luglio 2013: in particolare, per quanto riguarda i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contraddistinti dal codice CER 17.05.04, al fine di garantire la tracciabilità interna dei flussi dei rifiuti, dalla pesatura in ingresso fino all'uscita dall'impianto, i lotti devono essere identificati mediante una sigla composta da:
 - un numero progressivo identificativo del lotto;
 - un sigla identificativa dello tipologia di materiale di cui il lotto è costituito (A materiale conforme ai limiti di colonna A. B1 - materiale proveniente da un solo sito di produzione e conforme ai limiti di colonna B, B2 - materiale proveniente da più siti di produzione e conforme ai limiti di colonna B, NP - materiale oltre i limiti di colonna B, classificato come non pericoloso);
 - l'anno solare durante il quale si è iniziata la costituzione del lotto;
- v) il tempo di permanenza dei rifiuti non pericolosi nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13), in attesa di recupero o trattamento, deve essere timitato ad un periodo inferiore a tre anni a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- W) lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti ligneo cellulosici triturati non deve superare 60 giorni;
- x) è victato costituire cumuli o stoccaggi di ritiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo,
- y) le operazioni di pretratamento devono rispettare le disposizioni riportate in premessa al presente provvedimento; in particolare devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti e l'eventuale carico costituito dal raggruppamento dei rifiuti ligneo cellulosici deve essere accompagnato da tanti PIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola: resta inteso che l'impianto di destinazione al quale viene conferito tale carico deve essere autorizzato a ricevere tutti i codici CER dei rifiuti che compongono il carico:
- z) la zona di stoccaggio dei riffuti deve essere separata da quella destinata al deposito delle materie prime lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi e dei prodotti, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che non si mescolino;

- aa) il deposito delle materie lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi prodotto dalla lavoraziono dei rifiuti deve avvenire distintamente a seconda delle caratteristiche del rifiuto di partenza; tabi depositi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato;
- ab) i materiali lavorati in attesa di certificazione devono essere depositati nelle aree denominate in planimetria 3 "Materiale lavorato in attesa di verifiche analitiche" realizzate in calcestruzzo: le stesse aree possono essere utilizzate per il deposito dei materiali già dichiarati conformi, tatto salvo quanto prescritto nel proseguo del presente provvedimento:
- ac) il deposito dei materiali lavorati in attesa di certificazione prodotti dal recupero dei rifiuti lignei deve essere effettuato nell'area denominata in planimetria 3 "Zona stoccaggio rifiuti ligneo cellulosici", nella parte al momento non utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti;
- ad) i depositi delle materie lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi devono risultare ben distinti dai depositi dei prodotti/materiali già dichiarati conformi;
- ae) i cumuli dei prodotti/materiali già dichiarati conformi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di tendere note le caratteristiche del materiale stoccato in base al loro futuro impiego;
- af) il deposito dei prodotti/materiali già dichiarati conformi derivanti dal recupero dei rifiuti lignei deve avvenue in cassoni scarrabili allineati lungo la parete est del primo piano, come riportato in planimetria 3;
- ag) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere stoccati in container i quali, se ubicati al di fuori del capannone, fatte salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti anche a mezzo di teli mobili,
- ah) sono vietate le operazioni di miscolazione o diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- ai) lo stoccaggio dei cumuli/dei contenitori/dei recipienti di qualsiasi tipo deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificame il loro corretto funzionamento:
- aj) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione e aspezionabilità dei rifiuti depositati:
- ak) al termine delle lavorazioni effettuate sui rifiuti deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccoglicre eventuali rifiuti depositati a terra:
- al) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uorno e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- am) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni remorose:
- an) la recinzione dell'impianto di recupero, la pavimentazione dei depositi e dell'atea di selezione e recupero, nonché il sistema di captazione e raccolta dei liquidi, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- ao) è vietata qualstasi forma di combustione dei rifiuti;
- ap) il flusso delle attività di recupero dei rifiuti e la loro gestione amministrativa in regime ordinario secondo le disposizioni del presente provvedimento deveno risultare sempre distinti e separati dalle attività effettuate in regime semplificato (iscrizione 305/TN/2014, comunicata in data 19 agosto 2014, ns. prot. n. 440969),

- aq) qualora nell'impianto la Ditta intenda gestire materiali diversi dai rifiuti (come ad esempio materia prima vergine, sottoprodotti, materia prima, ecc...), i flussi di gestione delle diverse tipologie di materiale devono essere ben distinti:
- ar) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali,
- 88) eventuali moidenti correlati alle attività di stoccaggio e recupero e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Prescrizioni specifiche nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi con generazione di prodotti.

- a) I rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei, così come stabilito nella tabella sopra riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate;
- b) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifinti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs, 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupere cui sono destinati:
- d) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) qualora necessario di fim della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all'attività di recupero (operazioni R13, R12, R5 e R3), devoto essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo quanto segue:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche):
 - il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente atto per la specifica attività svolta;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce "carratteristiche" riportata nella seconda colonna della tabella del presente punto 1);

- g) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e quelli prodotti dalle operazioni di selezione devono essere codificati nell'ambito dei codici C.E.R. 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--; tali rifiuti devono essere:
 - gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei riffuti e sono da intendersi
 prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temperaneo deve essere gestito nei limiti di
 cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero
 rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione
 mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani:
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- h) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni di recupero autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- i) le materie prime certificate devono essere chiaramente identificate e corredate dal responso analitico che attesta la conformità generale del materiale fino al momento dell'effettivo utilizzo o vendita della materia prima prodotta;
- j) la Ditta, per i materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti riconducibili contraddistinti dai codici CER 17.05.04 e 17.05.08, deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima: i documenti di trasporto devono essere conservati in copia presso la sede legale della Ditta per almeno 5 unni.

Prescrizioni specifiche nel caso di recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo (CER 17.05.04) per la generazione di prodotti.

- a) I rifiuti costitutt da terre e rocce con codice CER 17 05.04 in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a campionamento e analisi anche per verificare il contenuto dei contaminanti con riferimento alla tabella 1, colonna A o B, dell'Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.I.gs. 152/2006; l'eventuale presenza di rifiuti con concentrazione di inquinanti superiori alle concentrazione limite di inquinanti (CSC) di cui alla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.I.gs. n. 152/2006 deve essere associata a fenomeni di origine naturale ufficialmente accertati e comprovati; tale caratterizzazione deve essete effettuata dal produttore sul rifiuto tal quale sulla sostanza secca, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo ie norme UNI 10802, per ogni singolo sito (cantiere) di provenienza, per lotti di dimensione massima pari a 3.000 m³ e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
- b) il set di parametri minimi da analizzare per la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti costituiti da tene e rocce contraddistinti dal codice 17.05.04 in ingresso all'impianto comprende Arsenico, Cadmio. Cobalto. Nichel. Prombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, amianto (soltanto se i rifiuti provengono da siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di altri manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali). BTEX e IPA (BTEX e IPA solo nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande.

comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera); deve essere comunque verificata l'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso:

- c) i rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice 17.05.04 in ingresso all'impianto non possono superare i limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi eventuali superamenti delle CSC dovuti esclusivamente a fenomeni di origine naturale:
- d) i rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice 17 05.04 in ingresso all'impianto che superano i limiti di cui alla fabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 per origine naturale, devono essere sottoposti alle attività descritte nella tabella sopra riportata in modo distinto per ogni singolo sito (cantiere) di provenienza e rispettare le prescrizioni di cui al presente provvedimento:
- c) i rifiuti costituiti da terre e rocce con codice CER 17 05.04 provenienti da siti contaminati sottoposti a honifica (ad esempio da aree sottoposte a bonifica d'emergenza, ecc...) a dal trattamento di rifiuti da bonifica devono essere tenuti separati da tutti gli altri rifiuti, separati per ogni singolo sito (cantiere) di provenienza e recuperati per singoli lotti presi in carico;
- f) nel caso in cui le operazioni di recupero siano volte alla produzione di materia prima da destinare a lavori di rimodellamento morfologico o analoghi impieghi, ove è prevista la verifica dei contammanti sulla base dei valori di concentrazione di inquinanti di cui alla tabella 1, colonna A o B, dell'Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006 in base alla destinazione d'otifizzo finale dell'area d'impiego, sono victate le operazioni (iva compresa la messa in riserva) che, prevedendo diluizione del rifiuto o della materia prima, portano ad ottenere rifinti o materie prime con concentrazione dei contaminanti di cui alla stessa tabella 1 differenti da quelle del rifiuto di partenza e tali da variarne la classificazione tabellare di provenienza;
- g) le materie prime prodotte, al fine di essere utilizzate per la produzione di leganti idraulici o di ceramiche/laterizi in impianti industriali, ovvero per la produzione di materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato hituminoso, ...), devono soddisfare esclusivamente le caratteristiche merceologiche e tecniche stabilite dalle normative di settore;
- h) le materie prime prodotte, al fine di essere utilizzate per la formazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali, per la posa di sottoservizi e per la realizzazione di opere di impermeabilizzazione e degli altri strati tecnici delle discariche, nonché per la copertura giornaliera dei rifiuti nelle discariche, devono presentare un clusto conforme al test di cessione seconde il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso COD);
- i) i materiali avviati alla realizzazione di opere di impermeabilizzazione, degli altri strati tecnici delle discariche e per la copertura giornaliera dei rifruti nelle discariche, oltre ai requisiti descritti alla lettera precedente, devono possedere intrinsecamente sin dall'origine;
 - le caratteristiche tecniche e ambientali stabilite dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, e dal progetto approvato dall'Autorità competente (ed esempio: conducibilità idraulica, stabilità geotecnica, ecc...);
 - una concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti riportati negli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.M. 27 settembre 2010 relativamente al contenuto di PCB, diossine, furani, inquinanti organici persistenti, pH, TOC, DOC e TDS, in funzione della tipologia specifica della discarica: la verifica di tali parametri deve essere eseguita analiticamente soltanto qualora si presuma la presenza degli stessi in tiferimento allo specifico processo di produzione del rifiuto o del sito di origine del rifiuto, secondo le indicazioni riportate nella caratterizzazione di base effettuata da parte del produttore;

- j) le materie prime prodotte, ai fine di dissere utilizzate per rimodellamenti morfologici (ad es. bonifiche agrarie, riempimenti, colmate, ecc...) in opere previste e disciplinate da apposito progetto approvate dall'autorità competente, ovvero per lo strato di copertura superficiale delle discariche (per queste ultime vale anche quanto prescritto alla lettera precedente), devono:
 - essere compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche, geomorfologiche ed eventualmente agronomiche/pedologiche (nel caso di bonifiche agrarie) dell'area da recuperare, nonché con la destinazione d'uso prevista per la stessa (altegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 · tabella 1 · colonna A, verde pubblico, privato e residenziale, agricolo colonna B: commerciale e industriale), tenendo in ogni caso presente eventuali prescrizioni specifiche di legge o tecniche; il set di parametri minimi da analizzare sono gli stessi riportati alla lettera b) del presente paragrafo;
 - presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3
 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso COD);
- k) le attività di recupero di materia individuate nel presente provvedimento devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate, con particolare riferimento alle caratteristiche merceologiche dei prodotti riciclati riportate nell'allegato B alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011; i prodotti ottenuti non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini;
- le analisi, le determinazioni e le certificazioni previste per la definizione come materia prima dei materiali prodotti secondo le disposizioni riportate nel presente paragrafo devono essere;
 - effettuate ogni 3.000 m² per ogni diversa granulometria prodotta;
 - corredate dal relativo responso analitico che certifichi la conformità generale del materiale analizzato, nel rispetto, ove previsto, delle concentrazioni massime stabilite dall'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; possono essere impregati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce.
 - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802;
 - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
- m) la verifica delle concentrazioni di cui sopra, eseguite in ordine al passaggio da rifiuto sottoposto a operazioni di recupero a prodotto, deve essere eseguita in riferimento alla norma UNI 10802, con il campionamento da effettuarsi sul materiale tal quale sulla sostanza secca senza esclusione della frazione superiore a 2 cm

Prescrizioni specifiche nel caso di recupero di rifiuti lignei

- a) Possono essere sottoposti alle operazioni di secupero volte alla produzione di materia prima da avviare come combustibile in impianti a biomassa i rifiuti costituiti esclusivamente da legno vergine contraddistinti dai codici CER 02.01.03, 02.01.07, 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38 e 20.02.01 e rispondenti alle voci "provenienza" e "curatteristiche" tiportate nella tabella di cui al punto 1) del presente provvedimento:
- b) i rifiuti a matrice lignea che si intendono sottoporre all'operazione di recupero R3 volta a produtre materia prima costituita da legno variamente cippato utilizzabile come combustibile devono essere costituiti da legno non trattato chimicamente, pulito e privo di sostanze estranee

come colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ecc..., in conformità a quanto stabilito dalla lettera d) della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 "materiale vegetale produtto dalla linorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine o costituito da cortecce, segatura, truciali, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli non contaminati da inquinanti" e alle specifiche della norma UNI EN 17225:2014;

- è în ogni caso vietato sottoporre alle operazioni di recupero R3 volte alla produzione di materia prima da avviare come combustibile in impianti a biomassa i rifiuti provenienti da attività di demolizione ed i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti;
- d) i iffiuti in questione, preventivamente all'operazione di recupero R3 volta a produtte materia prima costituita da legno variamente cippato utilizzabile come combustibile, devono essere sottopisti ad un'accurata selezione (ricompresa nell'operazione R13) volta a suddividere le frazioni costituite in maniera assolutamente certa da legno vergine (non trattato chimicamente, pulito e privo di sostanze estranee come colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, cee ... in conformità a quanto stabilito dalla lettera d) della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del D.I.gs. 152/2006 e alle specifiche della norma UNI EN 17225:2014) da eventuali frazioni costituite da legno non vergine erroneamente incluse in un carico di legno vergine;
- e) al fine di produtte materia prima (legno cippato) nelle forme usualmente commercializzate in conformità alle specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano e non contaminato da inquinanti, da avviare come combustibile conforme alle specifiche UNI EN 17225:2014 in impianti di biomassa, in regola con la vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera (parte quinta del D.Lgs. 152/2006), i rifiuti in parola devono essere sottoposti ad adeguamento volumetrico mediante triturazione e/o cippatura (operazione R3);
- f) possono essere sottoposti alle operazioni di recupero volte alla produzione di materia prima da avviare all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpentena e cartaria i rifiuti contraddistinti dai codici CER 02.01.03, 02.01.07, 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38 e 20.02.01 e rispondenti alle voci "provenienza" e "caratteristiche" riportate nella tabella di cui al punto 1) del presente provvedimento;
- g) al fine di produrre materia prima (legno cippato) nelle tonne usualmente commercializzate e non contaminato da inquinanti, da avviare all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria, i rifiuti in parola devono essere sottoposti ad adeguamento volumetrico mediante triturazione e/o cippatura (operazione R3);
- h) gli eventuali ritiuti contraddistinti dal codice CER 19.12.07 costituiti da legno cippato non conforme alle specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano per l'avvio come combustibile in impianti di biomassa, prodotto dalle "fallire" attività di recupero R3 effettuate esclusivamente con rifiuti costituiti da legno vergine, possono essere immessi in testa al ciclo di gestione relativo ai rifiuti di legno non vergine:
- i) i rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.12.07 prodotti dalle attività di adeguamento volumetrico primario (operazione R12) partendo da rifiuti lignei non vergini non possono, né da parte della Ditta, né da terzi, essere sottoposti ad operazioni di recupero R3 volte a produrre materia prima costituita da legno variamente cippato utilizzabile come combustibile contonne alle specifiche UNI EN 17225:2014.

ALLEGATO 2

Raccomandazioni

Ruccomandazioni generali

Si raccomanda l'osservanza delle prescrizioni contenute:

- a) nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1225 del 8 giugno 2007, così come integrata con deliberazione n. 959 del 4 giugno 2018, con la quale l'arca su cui sorge il centro di recupero è stata localizzata nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti;
- b) nella deliberazione della Giunta Provinciale ni 1503 del 13 giugno 2008 con oggetto "Legge provinciale 29 agosto 1988, ni 28 e s.m. "Deposito e trattamento di riffuti merti da demolizione in loculità Laghetti della Vela", ..." di valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto definitivo "Deposito e trattamento di rifiuti merti da demolizione in località Laghetti della Vela" nel Comune di Frento, prorogata con deliberazione n. 1086 di data 7 giugno 2013.

Scarichi idrici in vasca a tenuta

Le operazioni di raccolta e trasporto dei liquami, nonche l'esercizio dell'attività di spurgo, devono essere gestiti in applicazione della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti; i refini mecolti nella vasca a tenuta devono intendersi prodotti dalla Ditta: in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. I52/2006, ovveto, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT.

Qualora si rendesse possibile il collegamento alla fognatura comunale di tipo nero, si dovrà provvedere in merito all'acciandosi nei tempi e nei modi stabiliti dall'Avviso sindacale di entrata in esercizio della fognatura stessa. In tal caso la vasca dovrà essete eliminata nella sua funzione mediante svuotamento e smaltimento nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifinti.

Rifiuti

Si raccomanda l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- alla comunicazione annuate sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs, 152/2006);
- alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed mi uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. § 52/2006);
- 4) alla comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

Principali condizioni e adempimenti tecnici

1) Normativa di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 214 e 216.

Decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

2) Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata

L'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitatto operazioni di recupero di riffiuti in regitto semplificato, nello specifico caso:

- abilità esclusivamente all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi nel rispetto della normativa di settore indicata al punto 1;
- b) non sostituisce le autorizzazioni di competenza di altri uffici o enti in materia urbanistica, di tutela del paesaggio, di edilizia e di utilizzo di impianti industriali, ne sostituisce altre autorizzazioni o atti permissivi necessari per il deposito di materiali o ritiuti o per l'installazione delle attrezzature (autorizzazioni igienico-sanitarie, per gli scarichi, per le emissioni, per l'esecuzione di lavori rumorosi, ecc):
- è subordinata all'osservanza delle altre nonne statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Le operazioni di recupero e le dotazioni minime impiantistiche devono:

- a) rispettare la normativa di riferimento sopra citata;
- b) essere conformi con quanto dichiarato nella comunicazione e nella documentazione allegata;

Ogni variazione della comunicazione presentata in regime semplificato ovvero eventuali modifiche apportate all'attività di recupero devono essere tempestivamente segnalate.

3) Precisazioni

I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero sono da considerarsi tali, e sono esclusi dalla normativa di gestione dei rifiuti, solo se esplicitamente indicati alla voce "Caratteristiche delle materie prime ein dei prodotti ottenuti" riporata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998.

I rifiuti tenuti in R13 ("messa in riserva") c/o non trasformati in materie prime o prodotti così come sopra indicato devono essere considerati ancora rifiuti e gestiti nel rispetto della normativa di settore: in particolare i rifiuti oggetto della sola messa in riserva all'interno dell'impianto devono essere avvisti ad impianti di recupero appositamente autorizzati. Si ricorda che il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 (messa in riserva) è consentito esclusivamente per una sola volta.

Campionamenti e analisi²

a) Il titolare dell'impianto di produzione dei rifiuti deve provvedere alla loro analisi di caratterizzazione chimico-fisica almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione I rifiuti non devono essere pericolosi: la classificazione dei rifiuti per determiname la non pericolosità deve essere effettuata dal produttore applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D Lgs. 152/2006 e, laddove applicabile, nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011. Gli eventuali parametri chimico-fisio.

² Art. 8 **dei** D.M. 5 febbraie 1998.

- esplicitamente individuati alla voce "Caratteristiche del rifiuto" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, e nell'allegato 2, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998 devono essere ricercati analiticamente.
- Il titolare dell'impianto deve verificare la conformità del riffuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dalla normativa per la specifica attività svolta."
- d) Il titolare dell'impianto di recupero deve effettuare il test di cessione, laddove previsto, con le frequenze stabilite dalla tabella n. 16 riportata nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011, per le tipologie di rifiuto contemplate nella tabella n. 12 della deliberazione stessa; in ogni caso almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
- e) Il titolare dell'impianto di recupero deve venficare che le eventuali materie prime prodotte siano conformi alle "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti" risponata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, al D,M 5 febbrajo 1998.

5) Adempimenti amministrativi (articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006).

Le attività di gestione dei rifiuti devono sottostare a tutti gli adempimenti previsti dalle norme specifiche, ed in particolare:

- a) presso l'impianto di recupero riffuti deve essere tenuto uno specifico registro di carico e scarico adottato per l'escreizio delle operazioni di recupero di riffuti non periculosi;
- il titolare dell'impianto di recupero deve inoltrare comunicazione annuale (MUD) sui rifiuti recuperati nel corso dell'anno precedente all'Albo Nazionale Gestori Ambientali -Sezione provinciale di Trento - presso la C.C.I.A.A.;
- durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuli in entrata e uscita dall'impianto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.

Kiferimenti per le specifiche attività di recupero effettuate dall'impianto.

Gli adempimenti sono riportati in dettaglio nel D.M. S febbraio 1998, ed in particolare:

- a) per le attività di sola messa in riserva R13 agli articoli 6 e 7 (per i rifiuti descritti alla tipologia 7.31-bis sono vietate le operazioni che, mediante diluizione, portano ad ottenere rifiuti con concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 differenti da quelle del rifiuto di partenza e tali da variarne la classificazione tabellare di provenienza);
- b) per le attività di produzione di materia prima da R2 a R9 all'articolo 3 e nell'allegato I;
- c) per le attività di recupero energetico R1 all'articolo 4 e nell'allegato 2, suballegato 1;
- d) per le attività di recupero ambientale R10 all'articolo 5: nello specifico si evidenzia che il contenuto di contaminanti del rifiuto impiegato deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, ossia le concentrazioni di contaminanti devono rientrare nei limiti previsti dalla colonna A (per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) oppure B (per siti ad uso commerciale e industriale) della tabella 1 dell'allegato 5 ai titolo V della parte quarta del D.1.gs. 3 aprile 2006, n. 152, o comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a quella ufficialmente riconosciuta conte dovuta a fenomeni naturali nell'area di futuro impiego, nonché presentare un eluato del test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998.

Emissioni in atmosfera		
Si richiamano le raccomandazioni riportate nella deliberazione del 6 ottobre 2015, con particolare riferimento all'allegato tec raccomandazioni comuni a tutte le autorizzazioni.	la Giunta provis meo <i>"AVG0"</i>	nciale n. 1704 del - <i>prescrizioni e</i>















